ENAMA

ENTE NAZIONALE
PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Procedure per l'assegnazione del carburante per l'impiego agevolato in agricoltura

Roma, dicembre 2005

Coordinamento grafico curato da Roberta Pieri (ENAMA)

Fotocomposizione e stampa:
STILGRAFICA srl
00159 Roma • Via Ignazio Pettinengo, 31/33
Tel. 06 43588200 • Fax 06 4385693
www.stilgrafica.com • info@stilgrafica.com

INDICE

Pagina

Introduzione 5

1. FINALITÀ DELL'AGEVOLAZIONE E SUA EVOLUZIONE NORMATIVA 6
1.1 Disciplina legislativa per i carburanti destinati ad uso agricolo 6
1.1.1 - Evoluzione normativa dell'agevolazione 6
1.1.2 - Natura della imposta di fabbricazione 9
1.1.3 - L'accisa applicata ai carburanti destinati ad uso agricolo 12
1.1.4 - Caratteristiche dei prodotti agevolati 14
1.2 L'ettaro coltura 17
1.2.1 Maggiorazioni dei consumi 19
1.3 Il quadro normativo europeo 19
1.4 Consumi di gasolio agricolo 21
1.5 Componenti del prezzo del gasolio 21

2. SOGGETTI BENEFICIARI 22
2.1 Esercenti attività agricole, le cooperative e le aziende agricole delle istituzioni pubbliche 23
2.2 Consorzi di bonifica 24
2.3 Imprese agromeccaniche 24

3. APERTURA POSIZIONE UMA 25
3.1 Documenti richiesti 25

4. RICHIESTA CARBURANTI 26
4.1 Esercenti attività agricola 26
4.2 Cooperative 27
4.3 Aziende agricole delle istituzioni pubbliche 28
4.4 Consorzi di bonifica ed irrigazione 29
4.5 Imprese agromeccaniche 29

5. MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI 31
5.1 Le macchine che possono essere alimentate con oli minerali agevolati 31
5.2 Procedure particolari concernenti le macchine agricole 33
5.2.1 Iscrizione di nuove macchine 33
5.2.2 Veicolo proveniente da altra Provincia 33
5.2.3 Cancellazione 34
5.2.4 Casi particolari 34
5.2.4.1 Leasing 34
5.2.4.2 Macchine immesse in circolazione prima del 7 maggio 1997 34
5.2.4.3 Macchine in uso 35

6. CONDUZIONE TERRENI 35
6.1 Terreni condotti in affitto 35
6.2 Contratti verbali di affitto 35
6.3 Acquisto colture in piedi 35
6.4 Comodato 36
6.5 Usucapione 36
6.6 Usi civici 36
6.7 Comunioni a scopo di godimento 36
6.8 Terreni ubicati in province di diverse regioni 37

7. VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI E CHIUSURA POSIZIONI 37
7.1 Variazione di intestazione 37
7.2 Variazione della superficie aziendale 38
7.3 Decesso del titolare 38
7.4 Ditte inattive 38
7.5 Cessazione d'ufficio ditte inattive 38
7.6 Riattivazione ditte inattive 38

***8.* MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE** 39
8.1 Determinazione dei quantitativi di oli minerali da ammettere all'impiego agevolato e rilascio del libretto di controllo 39
8.2 Esercenti attività agricole e aziende agricole delle istituzioni pubbliche 39
8.3 Imprese agromeccaniche 39
8.4 Gasolio destinato alle coltivazioni sotto serra 40
8.5 Deterioramento, furto e smarrimento del libretto di controllo 40
8.6 Richieste supplementari 40
8.7 Furto di carburante agevolato 41

9. TENUTA DEL LIBRETTO DI CONTROLLO E DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO NEGLI USI AGEVOLATI 41
9.1 Tenuta del libretto di controllo 41
9.1.1 Esercenti attività agricola, le cooperative, le aziende agricole delle istituzioni pubbliche 42
9.1.2 Consorzi di bonifica 42
9.1.3 Imprese agromeccaniche 42
9.1.4 Criteri di tenuta del libretto di controllo 42
9.2 La dichiarazione di avvenuto impiego 43
9.2.1 Cooperative 44
9.2.2 Imprese agromeccaniche 44
9.3 Le deroghe alla tenuta del libretto di controllo in azienda 44

10. VERIFICHE, CONTROLLI E SANZIONI 45
10.1 Adempimenti dell'Ufficio regionale o provinciale 45
10.2 Verifiche e controlli 46
10.3 Sanzioni 47

11. MODALITA' DI STOCCAGGIO DEI PRODOTTI PETROLIFERI DESTINATI AD USI AGRICOLI 48
11.1 Prevenzione incendi 48
11.2 Sicurezza e salute dei lavoratori 49
11.3 Aspetti fiscali 49
11.4 Aspetti amministrativi 50

12. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI DESTINATI AD USI AGRICOLI 50
12.1 Circolazione dei prodotti denaturati 50

INDICE LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 51

ALLEGATO 1
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto n. 454 del 14 dicembre 2001 55

INTRODUZIONE

Con la presente pubblicazione l'ENAMA che si ricorda, è l'organismo costituito dai rappresentanti della filiera del settore meccanico agrario, vuole fornire un utile strumento per gli operatori agricoli ed agro-meccanici affinché possano conoscere nel dettaglio le procedure di assegnazione dei combustibili agricoli agevolati per l'agricoltura.

Il volume è suddiviso in 12 capitoli che affrontano le principali tematiche inerenti l'uso dei carburanti in agricoltura, tra cui le finalità dell'agevolazione e la sua evoluzione normativa, la definizione dei soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione, le procedure da seguire e le modalità di richiesta ed assegnazione nonché lo stoccaggio, la movimentazione dei carburanti ed i controlli che possono essere effettuati.

Nella prima parte sono anche riportate le tabelle previste dall'ettaro coltura con i relativi consumi presunti ed una illustrazione delle modifiche che possono essere effettuate in sede regionale in funzione delle esigenze del territorio e delle diverse annate agrarie.

Ognuno dei 12 capitoli è caratterizzato da una completa illustrazione delle norme e degli adempimenti previsti da parte degli operatori con lo scopo di offrire non solo una panoramica dei principali aspetti normativi ma anche una risposta alle varie problematiche applicative.

Un particolare ringraziamento al Dr. Donato Rotundo ed al Dr. Alberto Tellini che hanno messo a punto il volume.

Infine, si ricorda che per ulteriori informazioni sulle tematiche inerenti i carburanti per l'agricoltura così come per informazioni sulle altre iniziative condotte dall'ENAMA è possibile consultare il sito internet www.enama.it

IL PRESIDENTE
Massimo Goldoni

IL DIRETTORE
Sandro Liberatori

1. FINALITA' DELL'AGEVOLAZIONE E SUA EVOLUZIONE NORMATIVA

1.1 DISCIPLINA LEGISLATIVA PER I CARBURANTI DESTINATI AD USO AGRICOLO

1.1.1 - Evoluzione normativa dell'agevolazione

Le prime disposizioni di legge che disciplinano i carburanti destinati ad uso agricolo, sotto il profilo dell'imposta di fabbricazione, risalgono agli anni '30 del secolo passato.

Il D.M. 16 giugno 1937, il R.D.L. 28 febbraio 1939, n° 334, convertito nella L. 2 giugno 1939, n° 739, il D.L. 11 settembre 1950, n° 50, il D.L. 3 dicembre 1953, n° 868, convertito nella L. 31 gennaio 1954, n° 2, ed, infine, il D.L. 5 maggio 1957, n° 271, convertito con modificazioni nella L. 2 luglio 1957, n° 474, hanno rappresentato, per oltre un ventennio, il quadro normativo e regolamentare fondamentale in materia.

In questo periodo, l'apparato amministrativo, cui la legge demanda il compito e la facoltà di regolare tutto il movimento dei carburanti destinati ad usi agricoli ed, in particolare, il rilascio agli aventi diritto dei "buoni di prelevamento" dei prodotti petroliferi agevolati, è l'Ente assistenziale "Utenti Motori Agricoli" (U.M.A.), riconosciuto quale ente di diritto pubblico con il prima citato D.M. 16 giugno 1937.

Nei primi anni 60, atteso lo straordinario sviluppo nel frattempo assunto dalla meccanizzazione delle lavorazioni agricole, era vivamente avvertita la necessità di modificare ed integrare le disposizioni vigenti, in modo da dare alla materia un assetto aggiornato, organico e completo che conciliasse gli interessi dell'Amministrazione con le pressanti nuove esigenze di un settore primario, in cui la macchina si apprestava, in maniera vertiginosa, a sostituire il lavoro umano.

A tutto ciò provvede il D.M. 6 agosto 1963, emanato in attuazione dell'art. 5 della L. 31 dicembre 1962, n° 1852, con il quale l'esenzione dall'imposta di fabbricazione viene estesa, dal gasolio e petrolio, alla benzina destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole e ad azionare i motori delle macchine agricole.

Il nuovo assetto normativo e regolamentare, oltre a confermare all'U.M.A. (Utenti Motori Agricoli) il ruolo già conferitogli con il noto decreto ministeriale del 1937, prevedeva la costituzione di appositi Comitati Provinciali e un Comitato Centrale di coordinamento, che avevano il compito di fissare direttive di massima.

In particolare, il Comitato Provinciale sovrintendeva alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura e, soprattutto, determinava i "consumi medi normali" di carburante o combustibile da ammettere all'agevolazione per ogni tipo di motore, distintamente per i lavori di preparazione del suolo, per quelli di coltura e di raccolta dei prodotti, nonché per i lavori e le varie operazioni agricole, rapportandoli, a seconda dei casi, alla lavorazione di un ettaro di terreno od alla manipolazione di un quintale di prodotto od al funzionamento del motore per la durata di un'ora, nelle condizioni di lavoro cui esso veniva normalmente adibito.

Nella determinazione dei consumi medi normali, ogni Comitato Provinciale teneva conto, in buona sostanza, della tipologia di lavorazione da eseguire e della natura dei terreni da coltivare, applicando ai suddetti consumi dei "coefficienti di correzione" in funzione della giacitura e della natura dei terreni di ciascuna zona, nonché delle eventuali particolari condizioni in cui le macchine ed i motori trovavano impiego.

Per avere un'assegnazione di carburante adeguata alle loro necessità, gli utenti di motori agricoli dovevano presentare domanda agli uffici provinciali U.M.A. per i quantitativi di carburante loro occorrenti. Tali uffici, dopo aver esaminato le richieste e averne controllato la veridicità in base ai criteri di massima fissati dal Comitato Provinciale competente per territorio, assegnava a ciascun utente un congruo quantitativo di carburante da ritirare con "buoni di prelevamento ", di norma, nei subdepositi della propria giurisdizione territoriale (provincia) indicati dall'utente al momento della richiesta del buono.

In seguito all'intervento dell'Autorità Antitrust, che ravvedeva in tale indicazione una limitazione al principio della libera concorrenza, il Ministero delle Finanze, con il decreto 8 maggio 1996, ampliò la scelta del deposito a tutto il territorio nazionale.

Il DM. 6 agosto 1963 (nel rispetto delle disposizioni innovative apportate dalla legislazione che ha trasferito la materia alle Regioni), praticamente fino allo scadere del secolo passato, rimane il provvedimento cardine che ha regolamentato una agevolazione che non poco ha contribuito a diffondere l'uso delle macchine agricole nel contesto delle varie filiere produttive del settore primario (in tab. 1 l'elenco delle lavorazioni previste dal D.M. 6 agosto 1963).

Tabella 1 - LAVORAZIONI PREVISTE DAL DM 6 AGOSTO 1963

Tra i lavori agricoli e nell'interesse dell'agricoltura sono da comprendersi:
a) l'allevamento del bestiame in quanto costituisca attività agricola produttiva di reddito agrario ai fini fiscali;
b) lo sgusciamento delle castagne, mandorle, nocciole, pinoli e simili nonché la separazione dei vinaccioli, la riduzione del legname in pezzature atte al trasporto e la segatura della legna da ardere, ottenuti nell'azienda agricola;
c) la trivellazione dei pozzi a scopo irriguo, la costruzione, manutenzione, diserbo e spurgo dei serbatoi di raccolta, sia naturali sia artificiali, e dei canali d'irrigazione anche se posti fuori dell'azienda, nonché lo sgombero dei relativi materiali di rifiuto. Sono inclusi tra i lavori ammessi all'agevolazione anche quelli necessari durante la costruzione dei pozzi e dei serbatoi; per lo smaltimento delle acque che ne ostacolerebbero la costruzione;
d) il sollevamento, anche fuori dell'azienda, dell'acqua destinata alla irrigazione ed agli usi dell'azienda agricola, purché le canalizzazioni e le tubazioni non siano utilizzate pure per usi industriali;
e) la manutenzione, diserbo e spurgo dei canali di scolo nonché lo sgombero dei relativi materiali di rifiuto;
f) la manutenzione delle strade poderali e interpoderali ed in genere delle opere al servizio dell'azienda agricola;
g) il riscaldamento delle serre per la coltivazione delle piante e l'uso dei mezzi per la difesa delle colture contro la brina ed il gelo nonché dei bruciatori per la distruzione delle sterpaglie;

h) la spremitura delle olive, ottenute nell'azienda, anche se effettuata con frantoi situati fuori dell'azienda agricola;
i) lo sfruttamento agricolo dei campi d'aviazione o sportivi;
l) la distillazione della mentha piperita ottenuta nell'azienda agricola, effettuata direttamente dai conduttori delle aziende agricole singole o associate, per la produzione di olio essenziale non deterpenato.
Le macchine agricole possono essere azionate con i prodotti petroliferi agevolati anche quando circolano isolatamente o con rimorchio, ovvero per il traino di macchina ed attrezzature agricole nonché per il trasporto di macchine, utensili ed attrezzature agricole, di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, sempre che la circolazione delle macchine ed il trasporto di detti mezzi, prodotti e sostanze abbiano luogo:
1) da un'azienda agricola ad altra azienda agricola, ovvero alla più vicina stazione ferroviaria, al mercato ad un luogo di consumo o ad un magazzino di raccolta, di vendita o di smistamento o viceversa;
2) dall'azienda agricola ad uno stabilimento di trasformazione dei prodotti agricoli o viceversa;
3) dalla casa colonica o dominicale all'azienda agricola o viceversa;
4) fra podere e podere della stessa azienda o tra un centro macchine e le aziende agricole che ne sono servite;
5) dall'azienda agricola ad officine di riparazione o viceversa nonché per verifiche e prove disposte dall'Ispettorato della motorizzazione civile.
Le stesse macchine possono essere altresì azionate con i prodotti petroliferi agevolati quando trasportano:
a) il bestiame nei viaggi di trasferimento dall'azienda agricola al pascolo stagionale, alle fiere ed ai mercati ovvero alle stazioni di riproduzione e viceversa;
b) l'accompagnatore degli animali e dei prodotti e sostanze di uso agrario, nei relativi trasporti;
c) gli addetti ai lavori agricoli che, per l'esecuzione di tali lavori, si recano dal luogo ove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro e viceversa;
d) i materiali per la manutenzione delle strade poderali e interpoderali, delle case coloniche, stalle, fienili, concimaie e in genere delle opere al servizio dell'azienda agraria;
e) le masserizie dei lavoratori agricoli che raggiungono l'azienda agraria o si trasferiscono da una ad altra azienda agraria;
f) il liquame ricavato dai pozzi neri per essere usato nella concimazione dei terreni dell'azienda agricola;
g) l'acqua destinata agli usi esclusivi dell'azienda agricola;
h) i prodotti dell'azienda agricola da sottoporre a trebbiatura, sgranatura ovvero ad essiccazione, rispettivamente, in aie esterne od in impianti posti fuori dell'azienda agricola nonché i prodotti ricavati od essiccati dalle aie o dagli essiccatoi dall'azienda stessa ovvero ai luoghi di cui al precedente punto 1).

Novità rilevanti vengono introdotte nel corso del 2000 con l'emanazione di due decreti ministeriali, in applicazione dell'art. 1, comma 4 del D.L. 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con L. 24 aprile 2000, n. 92, che prevedono nuove modalità di assegnazione dei carburanti agricoli, pur mantenendo in essere la possibilità per l'utenza interessata di beneficiare in maniera diretta dell'agevolazione.

Il D.M. 24 febbraio 2000 introduce il concetto di ettaro/coltura, prevedendo per ogni coltura o gruppo di colture omogenee, dei consumi medi predeterminati.

A sua volta, il D.M. 11 dicembre 2000, n° 375, nell'intento di semplificare e alleggerire le procedure relative sia all'assegnazione che al controllo dei consumi dei prodotti petroliferi destinati ad usi agricoli, elimina l'obbligo della denaturazione di questi ultimi e sopprime i "buoni di prelevamento".

Le quantità complessive di carburante per far fronte a tutte le lavorazioni da svolgere nell'anno solare vengono assegnate ai vari aventi diritto dagli Uffici regionali, a cui, fin dal 1978, erano state trasferite le competenze in materia espletate dall'U.M.A., consentendo così all'utenza di recarsi direttamente presso qualsiasi deposito commerciale di oli minerali senza l'obbligo di indicare preventivamente il distributore prescelto.

Il decreto n° 375, tuttavia, soprattutto per l'eliminazione del prodotto denaturato e con l'introduzione dell'obbligo per i distributori di anticipare il costo dell'agevolazione agli agricoltori ed agli agromeccanici, non ebbe vita lunga.

Esso, infatti, viene sostituito dal D.M. 14 dicembre 2001, n° 454, che, oltre ad apportare importanti modifiche alle modalità di accesso all'agevolazione fiscale sui carburanti da utilizzare per lavori agricoli, reintroduce l'obbligo della preventiva denaturazione.

1.1.2 - Natura della imposta di fabbricazione

L'imposta di fabbricazione è l'imposta che colpisce determinati prodotti industriali nel momento in cui hanno completato il loro ciclo produttivo. Essa è annoverata tra le imposte sul consumo perché, come queste, è destinata a gravare sul consumatore.

L'imposta di fabbricazione, tuttavia, a differenza delle altre imposte sui consumi, ha sempre come oggetto passivo il produttore, anche se costui riesce a trasferire sul prezzo di vendita della merce quanto ha pagato per imposta prima che la merce stessa sia immessa nel mercato.

Essa, pertanto, deve inquadrarsi nel novero delle imposte indirette e, come tale, soggiace alle disposizioni finanziarie che regolano questa materia. Il momento nel quale sorge l'obbligazione tributaria del pagamento della imposta di fabbricazione è quello in cui il prodotto assoggettato al tributo esce dallo stabilimento di produzione, ovvero, dal deposito costiero. L'obbligazione tributaria non sorge nel caso di estrazione in esenzione, a meno che il prodotto estratto dallo stabilimento, o dal deposito, non sia fondamentalmente destinato ad un uso diverso da quello per cui viene concessa l'esenzione.

L'imposta di fabbricazione (accisa) sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione è stata istituita con D.L. 28 febbraio 1939, n° 334, convertito nella L. 2 giugno 1939, n° 739. Attraverso le successive disposizioni, fra le quali ricordiamo quelle contenute nella L. 11 marzo 1950, nel D.L. 3 dicembre 1953, n° 878, nel D.L. 5 maggio 1957, n° 221 - convertito con modificazioni nella L. 2 luglio n° 474 - nella L. 31 dicembre 1962, n° 1852, siamo giunti al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n° 504 che rappresenta attualmente la legge fondamentale in materia.

Quest'ultimo provvedimento, al punto 5 della tabella A ad esso allegata, prevede l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica

(in tab. 2 gli impieghi di oli minerali per cui è prevista l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta) e demanda ad un decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con quello delle Politiche agricole e forestali, l'individuazione dei criteri per la concessione dell'agevolazione.

Questo decreto, appunto il n° 375, tenendo conto anche delle indicazioni (individuazione dei soggetti beneficiari) di cui all'art. l del D.Lgs. 30 aprile 1998, n° 173, fu emanato, come in precedenza ricordato, l'11 dicembre 2000.

Tabella 2 - IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE (ALIQUOTE RIFERITE AL 1° GENNAIO 2004)

	Impieghi	Agevolazione
1.	Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento	Esenzione
2.	Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici	Esenzione
3.	Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti	Esenzione
4.	Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci	30% aliquota normale
5.	Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: - gasolio *(per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre l'accisa non si applica – ex art. 2, comma 127, della Legge 23.12.1996, n. 662 modificato dalla L23.12.2000 n. 388.)* - benzina senza piombo	22% aliquota normale 88,7070602 € 1.000 lt 49% aliquota normale 273,7336 € 1.000 lt
6.	Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	Esenzione
7.	Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	Esenzione
8.	Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	30% aliquota normale

Segue: Tabella 2 - IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE (ALIQUOTE RIFERITE AL 1° GENNAIO 2004)

Impieghi	Agevolazione
9. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas metano)	30% aliquota normale
10. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	Esenzione
11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica	
• metano	0,0004493 €/mc
• gas di petrolio liquefatti	0,6817 € 1.000 kg
• gasolio	12,72601 € 1.000 kg
• olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	15,33154 € 1.000 kg
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30%, quale che sia il combustibile impiegato. L'agevolazione è accordata:	
• metano	0,0001348 €/mc
• gas di petrolio liquefatti	0,2041510 € 1.000 kg
• gasolio	3,8178030 € 1.000 kg
• olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	4,5994620 € 1.000 kg
L'agevolazione è accordata a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni	
11 bis Produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili	Esenzione
12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:	40% aliquota normale
benzina senza piombo	223,4560000 € 1.000 lt
gasolio	161,2855640 € 1.000 lt
gas di petrolio liquefatti (G.P.L.)	113,9089080 € 1.000 lt
gas metano	0,0043400 €/Mc

***Segue:* Tabella 2 - IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE (ALIQUOTE RIFERITE AL 1° GENNAIO 2004)**

Impieghi	Agevolazione
L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70% del consumo totale: a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e di feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 67): benzina senza piombo gasolio gas di petrolio liquefatto (GPL) gas metano	40% aliquota normale 223,4560000 € 1.000 lt 161,2855640 € 1000 lt 113,9089080 € 1.000 lt 0,0043400 €/Mc
13. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare	Esenzione
14. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali Gas di petrolio liquefatti utilizzati dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico (1) (1) (art.58 L. 21.11.2000 n.342)	10% aliquota normale 18,9944580 € 1.000 Kg 28,4772270 € 1.000 Kg
15. Oli minerali iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	Esenzione

1.1.3 - L'accisa applicata ai carburanti destinati ad uso agricolo.

Fino al maggio 1990 i carburanti agricoli sono stati esenti da imposta di fabbricazione. Esenzione eliminata con il D.L. 22 maggio 1990, n. 120 (art. 5, comma 2, lett. a) che ha istituito su tutti i prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura una imposta pari al 30% della normale imposta di fabbricazione.

Al suddetto decreto, non convertito in legge, ha fatto seguito il D.L. 15 settembre 1990, n. 261 che con l'art. 8, comma 1, lett. a), ha nuovamente previsto l'imposta del 30%. In sede di conversione in legge, nel novembre 1990 (L. 331/90, art. 8, comma 1), la normativa è stata modificata, prevedendo esclusivamente che il quantitativo massimo di prodotti petroliferi in esenzione di imposta, ottenibile annualmente dalle aziende agricole e agromeccaniche, fosse ridotto del 20%.

Dal 1° gennaio 1993, con il D.L. 513/92, viene prevista una aliquota di imposta pari al 20% su tutti i prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura. Inoltre, viene stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 1993, l'agevolazione sia concessa mediante buoni d'imposta.

Dopo successive reiterazioni, il D.L. n. 331/93 è convertito con modificazioni nella L. 29 ottobre 1993, n. 427 che diminuisce dal 20% al 13% l'aliquota di imposta per il gasolio. Viene stabilito, inoltre, a parziale modifica dei precedenti decreti legge, che l'agevolazione possa essere concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta.

Con il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito successivamente in legge) l'aliquota di imposta sul gasolio agricolo ritorna al 30%.

A seguito dell'elevato aumento dei costi di produzione riscontrato nel settore florovivaistico, l'articolo 2, comma 127, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha portato al 10% l'aliquota per il gasolio destinato al riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche.

Successivamente, sempre in considerazione del forte aumento del prezzo del petrolio, riscontratosi nel corso del 2000, il comma 5 dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 2000, n. 268 (Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise) ha ridotto ulteriormente l'accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, portandola al 5%. Sempre per lo stesso periodo, le aliquote di accise previste per il gasolio e la benzina impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, sono state fissate, rispettivamente, al 22% ed al 49% dell'aliquota normale.

La L. 23 novembre 2000, n. 354, che ha convertito in legge il provvedimento sopra richiamato, nel confermare il periodo di applicazione dell'agevolazione e le aliquote per il gasolio e la benzina, ha ulteriormente ridotto l'aliquota per il gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra (precedentemente l'ambito di applicazione era solo il riscaldamento delle serre) portandola allo zero per cento.

Il regime di esenzione di imposta per le coltivazioni sotto serra è stato ulteriormente prorogato con i seguenti provvedimenti:

- comma 3 dell'art. 24 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- comma 3 dell'art. 1 del D.L. 30 giugno 2001, n. 246;
- comma 1 dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 2001, n. 356;
- comma 3 dell'art. 13 della L. 28-12-2001, n. 448;
- comma 4 art. 19 della L. 27-12-2002, n. 289;
- comma 4 dell'art. 2 della L. 24.12.2003, n. 350;
- lett. h) del comma 511 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311;
- lett. h) del comma 15 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

In relazione a quanto specificato, la situazione attuale, relativamente alle accise, è la seguente:

• l'art. 9 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica) ha stabilito, in modo definitivo, che le accise previste al punto 5 della tabella A (lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica) si applicano nella misura del 49% e del 22% dell'aliquota normale, rispettivamente, per la benzina e per il gasolio;

• la lett. h) del comma 115 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ha prorogato per un altro anno il regime di esenzione di imposta per il gasolio utilizzato sotto serra (al 31 dicembre 2006).

In tabella 3 si riporta il quadro dettagliato dell'evoluzione delle accise a partire dal 1990.

Per quanto concerne il sistema per beneficiare dell'accisa agevolata, esso si basa sui seguenti aspetti fondamentali:

• per il gasolio destinato ai lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, il beneficio è immediatamente usufruibile, da parte dell'utilizzatore, al momento dell'acquisto del prodotto petrolifero;

• per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, adibite a colture floro-vivaistiche, l'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo. Nonostante il diverso sistema di rimborso dell'accisa, anche in questo caso il beneficio è immediatamente usufruibile, per l'agricoltore, al momento dell'acquisto del prodotto petrolifero.

Va, peraltro, sottolineato che la legislazione attuale, in più provvedimenti (Leggi n° 427/93, n° 662/96, n° 92/2000), lascia aperta la possibilità di consentire la concessione dell'agevolazione, prevista al numero 5 della tabella A allegata al Testo Unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o buoni di imposta.

1.1.4 Caratteristiche dei prodotti agevolati

Il gasolio agricolo viene utilizzato come carburante nei mezzi agricoli e come combustibile per le attività legate all'agricoltura. Questo prodotto viene sottoposto ad una tassazione diversa rispetto agli altri prodotti petroliferi, per questo motivo viene colorato di verde prima della commercializzazione al fine di favorire i controlli sul suo impiego. I prodotti sono denaturati secondo le formule stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane.

Le quantità di carburante non sono più espresse in peso (chilogrammi o quintali) ma in volume (litri o ettolitri). In tab. 4 si riportano il peso specifico ed i valori di conversione kg/l, alla temperatura convenzionale di 15°, di gasolio e benzine; in tab. 5 le caratteristiche del gasolio agricolo.

Tabella 3 - EVOLUZIONE DELLE ACCISE PER IL GASOLIO AGRICOLO

Anno	Riferimenti legislativi	Settori	Agevolazione	Imposta di fabbricazione Gasolio/1000 litri	Imposta assolta	Note/ 1000 litri
Fino al 21.5.90	Tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e succ. modif.	Tutti	esenzione	243	0	
Da 22.5.90	decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120 (decaduto)	Tutti	30%	243	72,60	
Da 22.7.90	tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e succ. modif.	Tutti	esenzione	243	0	
Da 15.9.90	D.L. 15.9.90 n. 261	Tutti	30%	243	72,60	
Da 13.11.90	Legge 12.10.90 n. 331	Tutti	esenzione	243	0	
Da 1.1.1991	Legge 12.10.90 n. 331	Tutti	esenzione	243	0	quantitativo massimo di prodotti petroliferi ottenibili annualmente dalle aziende agricole ridotto del 20%
Da 1.1.93	D.L. 513/92 sino a D.L. 331/93	Tutti	20%	321,38	64,25	
Da 30.10.93	Legge 427/93 conversione D.L. 331/93	Tutti	13%	321,38	41,77	
1994	Legge 427/93 conversione D.L. 331/93	Tutti	13%	330,88	43,14	
Da 24.2.1995	D.L 41/95 e D.Lgs. 504/95	Tutti	30%	360,96	108,28	
1996	D.L 41/95 e D.Lgs. 504/95	Tutti	30%	386,04	115,81	
Da 1.01.97	Legge 662/96 art. 2 comma 127	Riscaldamento delle serre	10%	386,04	38,6	
	D.Lgs. 504/95	agricoltura	30%		115,8	

Segue: Tabella 3 - EVOLUZIONE DELLE ACCISE PER IL GASOLIO AGRICOLO

Anno	Riferimenti legislativi	Settori	Agevolazione	Imposta di fabbricazione Gasolio/1000 litri	Imposta assolta	Note/ 1000 litri
1998	Legge 662/96 art. 2 comma 127	Riscaldamento delle serre	10%	386,04	38,6	
	D.Lgs. 504/95	agricoltura	30%		115,8	
1999	Legge 662/96 art. 2 comma 127	Riscaldamento delle serre	10%	400,30	40,6	
	D.Lgs. 504/95	agricoltura	30%		121,8	
2000	Legge 662/96 art. 2 comma 127	Riscaldamento delle serre	10%	383,05	38,3	
	D.Lgs. 504/95	agricoltura	30%		114,91	
Da 3.10.00	D.L 268/00 convertito in legge 354/00	Riscaldamento delle serre	5%	383,05	19,15	A seguito della conversione in legge l'imposta del 5% poteva essere restituita
		agricoltura	22%		84,27	
Da 24.11.00	Legge 354/00 e D.Lgs. 504/95 come modificato dal D.L. 268/00	Utilizzo sotto serra	esenzione	383,5	0	
		agricoltura	22%		84,27	
2001	Legge 388/00 e D.L. 246/01 D.Lgs. 504/95	Utilizzo sotto serra	esenzione	385,08	0	
		agricoltura	22%		84,27	
2002	Legge 448/01	Utilizzo sotto serra	esenzione	403,21	0	
		agricoltura	22%		88,70	
2003	Legge 289/02	Utilizzo sotto serra	esenzione	403,21	0	
		agricoltura	22%		88,70	
2004	Legge 350/03	Utilizzo sotto serra	esenzione	403,21	0	
		agricoltura	22%		88,70	
2005	Legge 311/04, D.L. 21 febbraio 2005, n. 16	Utilizzo sotto serra	esenzione	413,00	0	
		agricoltura	22%		90,86	
2006	Legge 266/05	Utilizzo sotto serra	esenzione	413,00	0	
		agricoltura	22%		88,70	

Tabella 4 - PESO SPECIFICO E VALORI DI CONVERSIONE KG/L PER GASOLIO E BENZINE

Gasolio	p.s. 0,835	1 kg = 1,1976 l	1 q.le = 119,76 l
Benzina verde	p.s. 0,746	1 kg = 1,3405 l	1 q.le = 134,05 l
Benzina super	p.s. 0,732	1 kg = 1,3361	1 q.le = 133,61 l

Tabella 5 - CARATTERISTICHE FISICHE E TERMODINAMICHE DEL GASOLIO AGRICOLO

Caratteristiche	Unità di Misura	Valore
Densità a 40°C	Kg/m^3	820,6
Numero di acidità	MGKOH/GR	0,03
Ceneri	% M/M	0,01
Colore ASTM	.	0,5
Numero di cetano	.	49
Indice di cetano	N/P	46
Punto di infiammabilità PM	°C	55
CFPP	°C	-10
Punto nebbia	°C	-8
Residuo carb conr/residuo 10%	% M/M	0,3
Sedimenti attuali	MG/KG	10
Sedimenti potenziali	GR/MC	14
Viscosità a 40° C	CST	4,29
Zolfo totale	% M/M	0,05
Acqua	MG/KG	200
Corrosione rame (3H a100°C.)	.	1
Distillazione punto iniziale	°C	191
Distillazione punto finale	°C	354
Evaporazione :		
250 °C	% V/V	64
350 °C	% V/V	85
370 °C	% V/V	95

1.2 L'ETTARO COLTURA

L'indirizzo di procedere ad una modifica del sistema di assegnazione dei carburanti agricoli viene recepito all'interno del D.Lgs. 26-10-1995, n. 504, che è da consi-

derare il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Il punto 5 della tabella A di tale provvedimento, riguardante proprio le agevolazioni per gli impieghi agricoli, stabilisce che l'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Successivamente, il comma 126 dell'art. 2 della L. 23-12-1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha previsto che, per consentire la concessione dell'agevolazione di cui al numero 5 della tabella A prima ricordata, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella A.

Concetto ripreso successivamente dall'art. 1, comma 4 del D.L. 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con L. 24 aprile 2000, n. 92, che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione.

Il decreto 24 febbraio 2000, modificato dal D.M. 9 marzo 2001, successivamente sostituito dal decreto 26 febbraio 2002, determina, in uno specifico allegato (tab. 6), i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa (G.U. n. 67 del 20 marzo 2002).

Le assegnazioni sono concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati, indicati nell'allegato al decreto, previa corrispondente richiesta e dichiarazione di avvenuto impiego in relazione a quanto previsto dal D.M. 454/01 (All. 1).

Con questo nuovo sistema di assegnazione, la quantità di carburante ammessa all'agevolazione è calcolata, quindi, moltiplicando il consumo medio standard, indicato nelle tabelle approvate con determinazione regionale, per la superficie investita nelle varie colture praticate dal soggetto beneficiario.

I consumi per le singole operazioni colturali sono applicati invece nei seguenti casi:

- affidamento di determinati lavori ad imprese agromeccaniche o ad altri soggetti;
- utilizzo di tecniche colturali semplificate;
- esecuzione di lavori non direttamente collegati al ciclo produttivo;
- eventuali maggiorazioni concesse dalle Regioni e Province autonome.

Con apposite tabelle, approntate da ciascuna Regione o Provincia autonoma, possono essere determinati i consumi relativi a:

- silvicoltura;
- colture non previste;

- allevamenti non previsti;
- prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- impianti e lavori non previsti in tabella;
- macchine alimentate a benzina.

Le Regioni e le Province autonome per le determinazioni dei consumi non previsti in tabella, nonchè per le maggiorazioni e per le assegnazioni derivanti da particolari situazioni, possono sentire le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche e, allorchè reso disponibile, fanno riferimento al prontuario dei consumi predisposto dall'ENAMA (Ente nazionale per la meccanizzazione agricola) d'intesa con le Regioni e le Province autonome.

1.2.1 Maggiorazioni dei consumi

Le Regioni e le Province autonome possono disporre maggiorazioni dei consumi nei seguenti casi:

• per le operazioni di campo per le produzioni vegetali:
- terreni di medio impasto + 50%;
- terreni tenaci + 80%;

• fuori campo: per tutte le operazioni svolte dalle imprese agromeccaniche e/o dagli agricoltori con aziende molto frammentate, occorre tenere conto dei trasferimenti extra aziendali. In questi casi è possibile la seguente maggiorazione: + 3,5 l/ha.

• per altre particolari condizioni, presenti sul proprio territorio, entro la misura massima del 100%, oltre le maggiorazioni di cui ai precedenti punti, quali:
- acclività e frammentazione per i trasferimenti aziendali, trasporto dei prodotti agricoli e lavorazioni;
- condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti;
- elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l'irrigazione;
- siccità e alluvioni;
- ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso.

1.3 IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

La Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione della struttura delle accise sugli oli minerali, è il primo intervento legislativo dell'Unione Europea in materia.

Come indicato nei "considerando" della direttiva, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti a base di olio minerale disciplinati dal sistema di controllo generale delle accise. In tale quadro viene data comunque agli Stati membri la possibilità di applicare, a titolo facoltativo, altre esenzioni o aliquote ridotte all'interno del loro territorio, purché ciò non causi distorsioni della concorrenza.

In particolare, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali usati sotto controllo fiscale:

a) nel settore della produzione di elettricità e nelle centrali combinate termoelettriche;

b) per la navigazione su vie navigabili interne, eccettuata la navigazione privata da diporto;

c) nel settore dei trasporti ferroviari di passeggeri e di merci;

d) nel settore di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti, in particolare per quanto riguarda i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili;

e) nel settore della produzione, sviluppo, collaudo e manutenzione di aeromobili e navi;

f) esclusivamente nei lavori agricoli o orticoli nonché nella silvicoltura e nella piscicoltura d'acqua dolce;

g) per quanto riguarda operazioni di dragaggio di vie navigabili e porti.

Successivamente la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ed abroga la precedente direttiva 92/81/CEE, conferma la possibilità di prevedere regimi di accisa ridotti o in esenzione per i lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura.

Sempre nei "considerando", viene ripreso il concetto che è opportuno consentire agli Stati membri di applicare determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza.

Proprio a tal fine viene stabilito che i livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all'elettricità non possono essere inferiori a determinati livelli minimi. Per quanto riguarda il carburante impiegato nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della piscicoltura e della silvicoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i livelli minimi di tassazione da applicare non devono essere inferiori a 21 €/1000 litri.

Il comma 3 dell'art. 15, in deroga al principio generale di cui sopra, stabilisce che gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura. Prima del 1° gennaio 2008 il Consiglio europeo, sulla base di una proposta della Commissione, valuterà se mantenere o meno tale deroga.

Per quanto riguarda i criteri di concessione delle esenzioni o delle riduzioni del livello di tassazione, queste possono essere concesse dagli Stati membri:

- direttamente;
- attraverso un'aliquota di imposta differenziata;
- rimborsando totalmente o in parte l'imposta versata.

In relazione a quanto descritto, la direttiva 2003/96/CE, almeno fino al 2008, conferma la possibilità per gli Stati membri di applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura; a partire dal 2008 invece potrebbe divenire obbligatorio il livello minimo di tassazione stabilito dall'art. 8 della stessa direttiva pari a 21 euro per 1000 litri.

1.4 CONSUMI DI GASOLIO AGRICOLO

In tab. 7 si riportano i consumi di gasolio agricolo negli anni 1991-2002. Come si può notare, dal 1991 al 2001, i consumi sono diminuiti di 244,4 (migliaia di tonnellate) pari all'11%.

Tabella 7 - CONSUMI DI GASOLIO AGRICOLO NEGLI ANNI 1991-2002

1991	Var. % 92/91	1992	Var. % 93/92	1993	Var. % 94/93	1994	Var. % 95/94
2225,1	6,7	2373,7	13,0	2682,6	0,0	2681,4	2,3
1995	**Var. % 96/95**	**1996**	**Var. % 97/96**	**1997**	**Var. % 98/97**	**1998**	**Var. % 99/98**
2749,1	0,9	2773,1	-2,9	2.692,7	0,1	2696,3	-3,0
1999	**Var. % 2000/1999**	**2000**	**Var. % 2001/2000**	**2001**	**Var. % 2002/2001**		**2002 Gen.nov.**
2.622,1	-0,3	2.613,7	-24,2	1980,7	6,6		1.892,9

1.5 COMPONENTI DEL PREZZO DEL GASOLIO

I prezzi dei carburanti sono stati storicamente disciplinati e controllati a livello ministeriale con apposite delibere che stabilivano il prezzo di vendita dei vari carburanti in tutta la rete di distribuzione.

Successivamente, con delibera del CIPE del 30.09.1993, viene stabilito che dall'8.10.1993 i prezzi di tutti i prodotti petroliferi siano determinati liberamente dagli operatori; ciò significa che da questa data il mercato dei prezzi è sostanzialmente liberalizzato, fermo restando il solo obbligo, da parte degli operatori, di comunicare alle competenti Autorità il prezzo praticato per ogni diverso tipo di carburante. Poi, con successiva delibera CIPE del 13.04.1994, si stabilisce che gli operatori che forniscono carburanti per autotrazione ai punti vendita della rete di distribuzione indichino ai gestori i prezzi da loro consigliati.

Il prezzo di un carburante può sostanzialmente essere suddiviso nelle seguenti componenti:

1 - costo del prodotto e margine di guadagno;

2 - accise (cioè tutte le imposte di fabbricazione di cui il prodotto è gravato, siano esse di carattere locale, regionale o statale);

3 - imposta sul valore aggiunto, IVA, uguale al 20% (quando il prodotto è destinato ad usi agricoli l'imposta è pari al 10%).

Da un esame più approfondito del punto 1, che rappresenta l'unica vera componente industriale del costo del carburante, si può affermare che il prezzo complessivo è composto generalmente dalle seguenti voci:

a - costo del prodotto raffinato;
b - costo di stoccaggio del prodotto su deposito costiero;
c - trasporto primario;
d - spese amministrative;
e - spese punto vendita;
f - margine al gestore;
g - trasporto al cliente finale che può variare a seconda dei quantitativi consegnati e dalla distanza che intercorre tra il distributore ed il cliente finale stesso.

Al fine di una migliore comprensione della formazione del prezzo, è opportuno approfondire il significato delle seguenti voci:

a - costo del prodotto raffinato;

Questa voce comprende l'acquisto del greggio, il suo trasporto in raffineria, la lavorazione industriale per la produzione del carburante desiderato ed il margine della raffineria stessa (compresi i costi di denaturazione).

b - costo di stoccaggio del prodotto su deposito costiero;

Una volta acquistato il prodotto finito, che nel nostro caso è un carburante, questo viene depositato in giacenza prima della distribuzione alla rete di vendita. Detto deposito viene gestito in appositi siti che, per motivi di economia, si trovano in aree extradoganali in maniera tale che il pagamento delle imposte avviene solo nel momento in cui il carburante va alla distribuzione vera e propria, mentre nel periodo di giacenza in stoccaggio è gravato del solo costo industriale. Questi grandi depositi si trovano spesso nei porti, in quanto il trasporto avviene via nave e sono pertanto detti "costieri". Tuttavia esistono numerosissimi stoccaggi interni con le stesse caratteristiche.

c - trasporto primario

Dallo stoccaggio su deposito costiero o analogo, il prodotto può andare direttamente alla rete di distribuzione (in alcuni casi il prodotto può passare per uno stoccaggio intermedio di dimensioni molto più piccole rispetto al primo, dove il prodotto ha già pagato tutte le imposte a cui è soggetto e che serve come punto intermedio per comodità di distribuzione). Quando ciò accade, per arrivare al distributore finale, occorre un ulteriore trasporto, normalmente fatto a mezzo ATB - che significa autotrenobotte; detto trasporto è denominato "trasporto secondario", mentre il trasporto che parte dal deposito costiero è denominato "trasporto primario".

2. SOGGETTI BENEFICIARI

L'art. 1 del D.Lgs. 173/98 stabilisce che ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo, prevista al numero 5 della tabella A allegata al Testo Unico, ap-

provato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali. Spetta altresì alle imprese agromeccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto Registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.

Il D.M. 454/01 integra quanto previsto dal D.Lgs. 173/98. Difatti, specifica che l'agevolazione compete ai seguenti soggetti:

a) esercenti attività agricole iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503[1];

b) cooperative, iscritte nel Registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;

c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;

d) consorzi di bonifica e di irrigazione;

e) imprese agromeccaniche[2] iscritte nel Registro delle imprese.

2.1 ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLE, LE COOPERATIVE E LE AZIENDE AGRICOLE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Per gli esercenti attività agricole, le cooperative e le aziende agricole delle istituzioni pubbliche, le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 29 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base.

Sono considerate attività agricole, ai sensi del D.P.R. 917/86:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

[1] I soggetti non titolari di partita IVA e non iscritti alla C.C.I.A.A. non rientrano fra i beneficiari per l'ammissione all'agevolazione prevista dal DM n. 454/01.

[2] È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta (art. 5 del D.Lgs. 99/04).

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorchè non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

A completamento di quanto sopra, va peraltro sottolineato che il D.Lgs 228/01, all'art. 1, ha introdotto una nuova definizione di imprenditore agricolo che ha profondamente modificato l'art. 2135 del Codice civile. Tale definizione amplia l'elenco delle attività che possono essere considerate agricole.

Oltre a ribadire che è imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse, viene ulteriormente specificato che:

- per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;

- per attività connesse si intendono quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette:

• alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

• alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

2.2 CONSORZI DI BONIFICA

Per i consorzi di bonifica e di irrigazione, i carburanti agevolati spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali.

2.3 IMPRESE AGROMECCANICHE

Per le imprese agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel Registro delle imprese e registrate nell'Anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui all'articolo 29 del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. APERTURA POSIZIONE UMA

In questo capitolo si riportano le procedure relative all'apertura di una posizione U.M.A. (Utente motori agricoli). Considerato che le varie Regioni, pur nel rispetto del vigente quadro normativo e regolamentare, non seguono un iter procedurale del tutto identico, si è preso come riferimento, a titolo esemplificativo, quello predisposto dalla Regione Lazio.

3.1 DOCUMENTI RICHIESTI

I soggetti che intendono aprire una posizione presso l'Ufficio che attribuisce la qualifica di "Utente di motori agricoli", sono tenuti a presentare i seguenti documenti:

a) modello unico di "Iscrizione nuova ditta e di richiesta carburanti agevolati in agricoltura", ai sensi del D.M. n. 454/01, compilato in ogni sua parte;

b) fotocopia di un documento di riconoscimento personale del titolare, in corso di validità;

c) copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA, attestante l'attività nel settore agricoltura;

d) copia della visura completa rilasciata dalla C.C.I.A.A., attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.);

e) per le società, copia dell'atto costitutivo e certificato di iscrizione camerale;

f) documenti, in copia, attestanti la titolarità del possesso dei terreni da iscrivere:

- atti di compravendita, contratti di locazione o comodato registrati, atti di successione, ecc.;
- certificati catastali aggiornati;

g) documenti attestanti il possesso delle macchine agricole da iscrivere:

- modulo U.M.A. di carico delle macchine;
- copia della fattura di acquisto;
- dichiarazione di conformità (per le macchine nuove)[3] o attestazione U.M.A. di scarico ex mod. 4 (per le macchine usate);
- carta di circolazione per le macchine usate;
- originale del certificato di origine, per le sole macchine agricole che non necessitano del rilascio di carta di circolazione e/o di targa stradale;
- eventuale denuncia di smarrimento della carta di circolazione e/o delle targhe;

h) per le ditte agromeccaniche (conto terzi) occorre presentare l'originale del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. riportante la dicitura "Lavorazioni meccanico-agricole per c/terzi".

Alla ditta viene rilasciata una certificazione che attesta l'attribuzione della qualifica di "Utente di motori agricoli".

Anche l'eventuale delega a farsi rappresentare da un'Organizzazione professionale (o da altri soggetti) viene conservata nel fascicolo aziendale.

[3] Si ricorda che l'originale della dichiarazione di conformità, in caso di richiesta di carta di circolazione, rimane agli atti degli Uffici territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.D.T.).

4. RICHIESTA CARBURANTI

Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, presentano, all'Ufficio incaricato dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, competente in base all'ubicazione dei terreni, una specifica richiesta.

Nell'ipotesi in cui vengano presentate richieste oltre il previsto termine del 30 giugno, l'Ufficio regionale potrà procedere alla determinazione dei quantitativi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato unicamente per le lavorazioni ancora effettuabili dal momento della presentazione delle richieste fino alla fine dell'anno di competenza, secondo i criteri contenuti nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002.

Analoghe modalità saranno adottate nei confronti delle nuove ditte che chiedono di fruire del beneficio.

4.1 ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLA

Per usufruire delle agevolazioni, gli esercenti attività agricola presentano, anche per il tramite delle Organizzazioni di categoria[4], una richiesta contenente i seguenti dati[5]:

a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonchè le generalità del rappresentante legale;

b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;

[4] I soggetti autorizzati alla presentazione di domande di carburanti agricoli agevolati nonché per tutte le operazioni afferenti le procedure connesse ai servizi U.M.A., in sostituzione degli interessati, sono (indicazioni della Regione Lazio fornite a titolo esemplificativo):

- le associazioni di categoria, nel merito il legale rappresentante dell'associazione dovrà indicare all'inizio di ogni anno tramite nota ufficiale da inviare agli Uffici U.M.A. dei Comuni i nominativi del personale addetto a tale funzione;
- i liberi professionisti regolarmente iscritti presso gli appositi albi;
- le imprese di consulenza pratiche auto solo per le formalità di iscrizione e/o cancellazione di macchine agricole oggetto di immatricolazione o di trasferimento di proprietà, con accertamento dell'identità del consulente attraverso l'apposito tesserino rilasciato dalla competente Provincia.

Nei casi sopra elencati sulle domande dovrà essere allegata, oltre alla documentazione necessaria, la delega e la fotocopia di un documento d'identità valido dell'interessato nonché l'apposizione del timbro dei soggetti autorizzati.

Sono ammesse deleghe, nelle modalità previste dalla legge, per la richiesta di carburanti agricoli agevolati anche a soggetti non appartenenti alle categorie di cui sopra solo per casi individuali e comunque nei limiti di una singola delega l'anno.

[5] I dati possono essere omessi dal richiedente se registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in tal caso è sufficiente nella richiesta fare riferimento a detta registrazione.

c) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Anagrafe delle aziende agricole;

d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;

e) le macchine operatrici, che si intendono utilizzare per lavori agricoli, indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;

f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonchè la ripartizione delle colture su di essa praticate;

g) la dichiarazione dei lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonchè la ragione sociale e la relativa sede legale.

Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica, nonché le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gasolio o benzina, con l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero con l'utilizzo di combustibili diversi (metano, GPL, ecc.), affinchè se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti.

Nella richiesta possono essere omessi i dati relativi all'ubicazione ed all'estensione dell'azienda, nonchè la ripartizione delle colture su di essa praticate (lett. f) risultanti dal Repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento.

Le richieste relative agli anni successivi al primo, qualora i dati dichiarati dall'azienda istante rimangano immutati rispetto alla richiesta iniziale, potranno essere sostituite da una dichiarazione attestante che i dati e le notizie già forniti sono validi anche per l'anno in cui si rinnova la richiesta di ammissione al beneficio.

4.2 COOPERATIVE

Per usufruire delle agevolazioni, le cooperative presentano, anche per il tramite delle Organizzazioni di categoria, una richiesta contenente i seguenti dati:

a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonchè le generalità del rappresentante legale;

b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;

c) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Anagrafe delle aziende agricole;

d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e,

per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;

e) le macchine operatrici che si intendono utilizzare per lavori agricoli, indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;

f) la dichiarazione dei lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonchè la ragione sociale e la relativa sede legale.

Inoltre, allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi:

• gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;

• l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda (tale indicazione, avendo rilevanza ai fini della quantificazione del beneficio spettante, deve riguardare l'estensione della superficie sulla quale la cooperativa dovrà intervenire e non già quella dell'intera azienda appartenente al socio);

• la ripartizione delle colture da effettuare sulla suddetta superficie;

• i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.

4.3 AZIENDE AGRICOLE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Per usufruire delle agevolazioni le aziende agricole delle istituzioni pubbliche presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria una richiesta contenente i seguenti dati:

a) i dati identificativi e la sede o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonchè le generalità del rappresentante legale;

b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;

c) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;

d) le macchine operatrici che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera c), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;

e) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonchè la ripartizione delle colture su di essa praticate;

f) la dichiarazione dei lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonchè la ragione sociale e la relativa sede legale.

Inoltre, in allegato alla richiesta, presentano una dichiarazione dalla quale risulti l'attività svolta che consente l'accesso all'agevolazione fiscale sui carburanti (finalità istituzionale dell'Ente). Solitamente si tratta di Enti di ricerca, come gli Istituti di sperimentazione agraria, le Università, ecc., che non hanno scopi di lucro e, pertanto, non sono tenuti all'iscrizione camerale.

4.4 CONSORZI DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE

Per usufruire delle agevolazioni i consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria una richiesta contenente i seguenti dati:

a) i dati identificativi e la sede o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonchè le generalità del rappresentante legale;

b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;

c) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Anagrafe delle aziende agricole (se ricorrono i presupposti di legge);

d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;

e) le macchine operatrici che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;

f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonchè la ripartizione delle colture su di essa praticate;

g) la dichiarazione dei lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonchè la ragione sociale e la relativa sede legale.

In allegato alla richiesta presentano inoltre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

L'assegnazione di norma è concessa per le lavorazioni effettuate nell'ambito dei territori di propria competenza e per le lavorazioni rientranti nelle attività istituzionali alle quali l'Ente è preposto.

4.5 IMPRESE AGROMECCANICHE

Per usufruire delle agevolazioni le imprese agromeccaniche presentano, anche per il tramite delle Organizzazioni di categoria, una richiesta contenente i seguenti dati:

a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonchè le generalità del rappresentante legale;

b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;

c) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese;

d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;

e) le macchine operatrici, che si intendono utilizzare per lavori agricoli, indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo.

Le imprese agromeccaniche possono richiedere un'assegnazione entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell'anno precedente; possono, altresì, richiedere, nel corso dell'anno, ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato.

Per ciò che concerne le imprese agromeccaniche che iniziano ad operare nell'anno, in mancanza del parametro di riferimento costituito dai consumi dell'anno precedente, la richiesta può essere formulata con riferimento alle previsioni di lavorazioni relative ad un periodo ritenuto congruo dal competente Ufficio U.M.A., nonché alle macchine da utilizzare.

ESEMPIO DI DOCUMENTI CHE DEVE CONSEGNARE UN'AZIENDA AGRICOLA IN SEDE DI RICHIESTA CARBURANTI - REGIONE LAZIO

I soggetti interessati all'assegnazione dei carburanti presentano entro il 30 giugno all'Ufficio U.M.A. i seguenti documenti:

1) modello di richiesta compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della ditta;

2) certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

3) titolo di possesso dei terreni:
- atti di proprietà (corredati da visure catastali aggiornate relative ai terreni);
- fotocopia del contratto di affitto registrato per i terreni condotti in affitto;
- per le superfici agricole vanno indicati gli ordinamenti colturali presenti sui fogli e sulle particelle catastali;

4) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;

5) fotocopia del libretto di controllo dei carburanti relativo all'anno precedente;

6) dichiarazione di utilizzo relativamente a:
- macchine agricole, motori e bruciatori non presenti all'interno del libretto di controllo;
- attrezzature specifiche utilizzate per lavorazioni particolari quali falciacondizionatrici, agevolatrici varie per potatura e raccolta, motozappe, atomizzatori, ecc.

5. MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI

5.1 LE MACCHINE CHE POSSONO ESSERE ALIMENTATE CON OLI MINERALI AGEVOLATI

Come già specificato, le aliquote ridotte di accisa si applicano alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli.

Si considerano macchine adibite a lavori agricoli:

• le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche (macchine agricole semoventi e trainate[6]);

• gli impianti e le attrezzature destinati ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali;

• le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;

• gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione;

• le macchine operatrici di cui all'art. 58 del Codice della Strada[7] quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

L'assegnazione di carburante agricolo per le macchine operatrici, di cui sopra, può essere effettuata su indicazione dell'utente per i lavori straordinari eseguibili dalle macchine operatrici ai soli fini agricoli. L'utente dovrà dichiarare, oltre alle caratteri-

[6] Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) Semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) Trainate

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

[7] Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

stiche tecniche ed ai dati identificativi delle stesse, la natura, l'area e la durata degli interventi da realizzare. L'assegnazione è comunque effettuata sulla base dei valori indicati nelle tabelle ettaro/coltura.

Non sono comprese tra le macchine agricole:

- i ciclomotori (art. 52 del C.d.S.);
- i motoveicoli (art. 53 del C.d.S.);
- gli autoveicoli (art. 54 del C.d.S.);
- le macchine operatrici di cui all'art. 58 del predetto D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 quando non sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Sono esclusi, inoltre, dalla disciplina del regolamento 454/01 i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica (Tab. 8) destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del Testo Unico. Per l'autoproduzione di energia occorre richiedere l'autorizzazione agli Uffici Tecnici delle Finanze (U.T.F.) competenti per territorio.

Tabella 8 - RIDUZIONE DELLE ACCISE PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (ALIQUOTE RIFERITE AL 1° GENNAIO 2004)

11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica	
• metano	0,0004493 €/mc
• gas di petrolio liquefatti	0,6817 € 1.000 kg
• gasolio	12,72601 € 1.000 kg
• olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	15,33154 € 1.000 kg
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30%, quale che sia il combustibile impiegato. L'agevolazione è accordata:	
• metano	0,0001348 €/mc
• gas di petrolio liquefatti	0,2041510 € 1.000 kg
• gasolio	3,8178030 € 1.000 kg
• olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	4,5994620 € 1.000 kg
L'agevolazione è accordata	
d) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica	
e) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;	
f) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni	
11 bis Produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili	Esenzione

Per quanto riguarda l'agevolazione per la benzina, essa è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

5.2 PROCEDURE PARTICOLARI CONCERNENTI LE MACCHINE AGRICOLE

Di seguito si riportano alcune procedure che riguardano le macchine agricole. Considerato che le varie Regioni, pur nel rispetto del vigente quadro normativo e regolamentare, non seguono un iter procedurale del tutto identico, si è preso come riferimento, a titolo esemplificativo, quello predisposto dalla Regione Lazio.

5.2.1 Iscrizione di nuove macchine

Per l'iscrizione di macchine agricole nuove, oppure mai iscritte all'U.M.A, l'utente deve presentare in copia i seguenti documenti:

- fattura di acquisto;
- dichiarazione di conformità (documento da presentare in originale nel caso l'immatricolazione dovesse essere espletata dallo stesso Ufficio U.M.A. per conto dell'utente interessato presso gli Uffici Territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- foglio U.M.A. di carico sottoscritto dal titolare/rappresentante legale della ditta.

In presenza di macchine usate, già iscritte all'U.M.A., l'utente deve presentare i seguenti documenti:

- copia della fattura di acquisto;
- originale del foglio di scarico, rilasciato dall'Ufficio U.M.A. al precedente intestatario[8]:
- foglio U.M.A. di carico sottoscritto dal titolare/rappresentante legale della ditta U.M.A..

Alla presentazione della richiesta carburanti, il titolare deve dichiarare le macchine e le attrezzature agricole in proprietà e/o possesso, comprese le lavorazioni per le quali ricorre ad imprese agromeccaniche. Nel caso la ditta richiedente si avvalga di mezzi non in proprietà e non fa ricorso a ditte agromeccaniche, occorre che la stessa indichi a chi si rivolge per acquisire le macchine necessarie alle operazioni dichiarate e per le quali chiede carburanti agevolati.

5.2.2 Veicolo proveniente da altra Provincia

Qualora la macchina agricola provenga da altra provincia, occorre produrre lo specifico modulo da inviare all'Ufficio U.M.A. di provenienza. Copia dello stesso viene conservato nel fascicolo personale della ditta (vedi nota 8).

[8] Alcune Regioni e Province autonome non svolgono più il servizio di carico e scarico di macchine agricole. In questi casi è opportuno far presentare dall'interessato una autodichiarazione nella quale si attesta, la proprietà, nonché gli altri dati generali della macchina, ed il suo mancato scarico presso l'ufficio U.M.A. di provenienza.

5.2.3 Cancellazione

Per la cancellazione di macchine agricole dalla posizione U.M.A. occorre allegare copia della carta di circolazione, oltre al modello di scarico, sottoscritto dal proprietario del mezzo o da chi legalmente lo rappresenta.

5.2.4 Casi particolari

5.2.4.1 Leasing

È possibile iscrivere all'U.M.A. macchine agricole acquistate in leasing, indipendentemente dal fatto che necessitino di targa stradale. Presso l'Ufficio è conservata la documentazione relativa alle società di leasing che operano sul territorio (statuto, atto costitutivo, ecc.). Pertanto, in presenza di società sconosciute, prima di procedere all'iscrizione del mezzo, l'Ufficio U.M.A. richiede i sopraccitati documenti identificativi.

Se la ditta è invece già nota, occorre presentare soltanto la documentazione relativa alla macchina e precisamente:

- copia del contratto di leasing, in cui sia specificata la data di scadenza del leasing, la matricola del telaio ed il numero di targa nel caso di macchina usata;
- copia della fattura, intestata alla società di leasing;
- dichiarazione di conformità;
- foglio U.M.A. di carico sottoscritto dal titolare/rappresentante legale della ditta.

La data di scadenza del leasing viene indicata nell'attestazione e sul libretto di controllo. Poiché la fattura di una macchina acquistata con questa forma di contratto non viene emessa al momento dell'acquisto, ma in una fase successiva, per l'iscrizione all'U.M.A. occorre presentare, oltre alla citata documentazione:

- copia del contratto di compravendita;
- dichiarazione con cui l'acquirente si impegna a fornire copia della fattura, non appena in suo possesso.

5.2.4.2 Macchine immesse in circolazione prima del 7 maggio 1997

Le tipologie di macchine, indicate in tabella, già in circolazione alla data del 6 maggio 1997, se sprovviste di documenti di circolazione, in quanto non previsti dal

Tipologia di macchina	Documento
Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi (ad eccezione delle mietitrebbiatrici) Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse Macchine agricole operatrici trainate Rimorchi con massa complessiva non superiore a 1,5 t	Dichiarazione, datata e firmata dai proprietari dei veicoli stessi, riportante: • la fabbrica; • il tipo ed il numero di telaio; • attestazione che il veicolo è stato immesso in circolazione in vigenza del D.P.R. 393/59 (Codice della Strada previgente) ovvero entro la data del 6 maggio 1997, in quanto conforme alle norme al riguardo prescritte.

previgente Codice della Strada, devono essere munite di una specifica autodichiarazione (direttiva impartita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con propria circolare).

5.2.4.3 Macchine in uso

L'art. 2 comma 3 lettere d) ed e) del D.M. 454/01 prevede la possibilità di autocertificare, da parte dell'utente, l'utilizzo di macchine non in proprietà. In tale ipotesi è necessario precisare la proprietà delle stesse, nonché, per le macchine operatrici, i tipi di lavorazioni per i quali se ne chiede l'utilizzo.

6. CONDUZIONE TERRENI

6.1 TERRENI CONDOTTI IN AFFITTO

Tutti i contratti di affitto devono essere redatti secondo il dettato della L. 203/82 e devono essere debitamente registrati.

Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta è allegata la documentazione che ne comprovi la conduzione. Tale documentazione può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione effettuata ai sensi del comma 3-bis aggiunto all'articolo 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, congiuntamente alla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa non appena disponibili.

6.2 CONTRATTI VERBALI DI AFFITTO

I contratti verbali di affitto, in particolare quelli stagionali, ovvero riferiti ad un singolo ciclo colturale, devono essere registrati dal conduttore del terreno. In tale circostanza, ovvero, con la sola presentazione dell'atto a firma dell'affittuario, può essere necessaria una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal proprietario del terreno dalla quale si possa evincere che questi è a conoscenza del contratto in oggetto.

6.3 ACQUISTO COLTURE IN PIEDI

Per l'acquisto di colture in piedi necessarie all'alimentazione di bestiame, fattispecie previste e riconosciute dalla legge ma non attestate da una forma contrattuale,

va acquisita copia della fattura di vendita. In tale circostanza l'Ufficio U.M.A. può assegnare carburante per la falciatura, raccolta e trasporto del prodotto in azienda.

6.4 COMODATO

In relazione a quanto stabilito dalla risoluzione 2/D dell'Agenzia delle Dogane del 19.03.03 possono ritenersi ammissibili, per ottenere le agevolazioni sugli oli minerali impiegati in lavori agricoli anche i soggetti che svolgono la loro attività su fondi agricoli condotti a titolo di comodato, anche in forma verbale.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, devono essere rispettate le indicazioni contenute nel comma 9 dell'art. 2 del D.M. 454/01 (terreni concessi in affitto). Pertanto, i soggetti che intendono effettuare lavorazioni di terreni condotti in comodato devono allegare alla richiesta annuale copia della documentazione comprovante la conduzione a tale titolo o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal comodante, dal comodatario o congiuntamente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00. La documentazione dovrà contenere la specifica indicazione della durata del contratto di comodato, nonché gli estremi della registrazione del contratto medesimo, ove questo sia stato stipulato in forma scritta e quindi assoggettato al relativo obbligo tributario.

6.5 USUCAPIONE

È un istituto giuridico in forza del quale è possibile acquisire la proprietà o un altro diritto reale di godimento su di un bene mobile o immobile in virtù del possesso del bene medesimo protratto nel tempo. Ai fini dell'ottenimento della qualifica di "Utente di motori agricoli" il possesso di un fondo per usucapione, se sufficientemente documentato, dà diritto all'assegnazione di carburante agevolato.

6.6 USI CIVICI

Per i terreni di uso civico viene richiesta all'agricoltore una dichiarazione dell'ente concedente (Comuni, Università, ecc.) dei terreni assegnati con indicazione della superficie, delle colture praticate, degli estremi catastali e del periodo di assegnazione.

6.7 COMUNIONI A SCOPO DI GODIMENTO

Le comunioni a scopo di godimento, costituite a norma dell'art. 2248 del C.c., non possono essere considerate soggetto fiscale, in quanto non hanno partita IVA propria e non sono iscritte alla C.C.I.A.A.. In base al D.M. n. 454/01, art. 2 comma 1, pertanto, le comunioni a scopo di godimento non sono comprese tra i soggetti a cui compete l'agevolazione fiscale sui carburanti agricoli.

6.8 TERRENI UBICATI IN PROVINCE DI DIVERSE REGIONI

Per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati in più province, appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano un'unica istanza all'Ufficio regionale o provinciale ricadente nel territorio della C.C.I.A.A. presso la quale risultano iscritti.

L'Ufficio, che riceve le richieste di determinazione dei quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato relative a terreni situati in regioni diverse, procederà a trasmetterle agli Uffici regionali rispettivamente competenti. Spetta, infatti, all'Ufficio regionale territorialmente competente, rispetto all'ubicazione del terreno, provvedere alla determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato, al rilascio del libretto di controllo, al ricevimento delle dichiarazioni di avvenuto impiego, nonché all'esecuzione dei controlli. Tale previsione non preclude, comunque, la possibilità per l'utente di presentare distinte richieste di determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato presso i singoli uffici regionali o provinciali territorialmente competenti rispetto all'ubicazione dei terreni.

Nel caso in cui la ditta iscritta alla C.C.I.A.A. non abbia terreni ricadenti nella provincia di un'altra regione ma solo la residenza anagrafica, il richiedente inoltra la richiesta presso l'Ufficio U.M.A. sul quale insistono i terreni, previa apertura di una specifica posizione.

7. VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI E CHIUSURA POSIZIONI

Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta da presentare entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, per i conseguenti adempimenti[9].

7.1 VARIAZIONE DI INTESTAZIONE

Qualora la variazione di intestazione della posizione U.M.A. comporti la sostituzione del titolare/legale rappresentante, si rende necessario procedere alla cessazione della posizione stessa ed all'apertura di una ditta con la nuova intestazione.

Nell'ipotesi in cui vi siano rimanenze di carburanti agevolati, nella dichiarazione dei consumi relativa alla posizione da cessare vanno indicati gli estremi identificativi dei soggetti ai quali si intende cedere le rimanenze dei carburanti assegnati e prelevati. Detti soggetti devono ovviamente essere in possesso dei requisiti per la concessione dei carburanti agevolati (depositi abilitati alla commercializzazione dei prodotti petroliferi agevolati ed i soggetti titolari dei requisiti per usufruire delle agevolazioni).

[9] Le variazioni si considerano effettuate se comunicate all'Anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro invio all'Ufficio regionale o provinciale senza oneri per il richiedente.

7.2 VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE AZIENDALE

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione delle superfici aziendali, verificatesi non contestualmente alla presentazione della "Dichiarazione annuale e di richiesta carburanti agevolati", l'utente deve presentare, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, apposita comunicazione integrativa dei dati precedentemente dichiarati accompagnata dalla documentazione comprovante le modifiche intervenute, quale, ad esempio: copia del contratto di acquisto/vendita e/o del contratto di affitto, con indicazione degli estremi catastali, delle superfici e degli ordinamenti colturali presenti sui terreni oggetto di variazione.

L'Ufficio regionale o provinciale competente, preso atto delle variazioni, procederà alla determinazione della nuova assegnazione annuale. Valutando caso per caso, l'Ufficio provvederà al rilascio di un nuovo libretto di controllo, integrativo o sostitutivo del precedente.

7.3 DECESSO DEL TITOLARE

In caso di decesso del titolare dell'azienda, ne viene data comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale competente entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, per i conseguenti adempimenti.

7.4 DITTE INATTIVE

Si definiscono inattive quelle ditte, prive di rimanenza, che non richiedono carburante agevolato. Queste ditte sono, pertanto, esentate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di avvenuto impiego del carburante.

7.5 CESSAZIONE D'UFFICIO DITTE INATTIVE

Il D.M. 6 agosto 1963 prevedeva la cessazione d'ufficio delle posizioni inattive da almeno cinque anni. Dopo l'abrogazione di tale decreto, non esiste più una norma in merito; ciò nonostante alcune Regioni hanno mantenuto il riferimento dei cinque anni di inattività per procedere alla cessazione di ufficio. In caso di richiesta di cancellazione dall'archivio U.M.A., gli Uffici competenti possono rilasciare alla Ditta una attestazione di cancellazione.

7.6 RIATTIVAZIONE DITTE INATTIVE

Le ditte che intendono riattivare una posizione presso l'Ufficio U.M.A. devono presentare i documenti richiesti o fornire un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante l'effettiva disponibilità dei requisiti (terreni, macchine, iscrizione C.C.I.A.A., ecc.).

8. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI DI OLI MINERALI DA AMMETTERE ALL'IMPIEGO AGEVOLATO E RILASCIO DEL LIBRETTO DI CONTROLLO

L'Ufficio regionale o provinciale, ricevuta la richiesta di assegnazione dei carburanti, ne controlla la regolarità, effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati dichiarati, e determina, per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate e secondo i criteri fissati dal D.M. 26 febbraio 2002 (Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa).

L'Ufficio regionale o provinciale, sempre entro trenta giorni, rilascia ai soggetti ammessi all'agevolazione apposito libretto di controllo[10] sul quale annota i seguenti dati:

a. generalità e relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonchè le generalità del rappresentante legale;

b. il codice fiscale e la partita I.V.A.;

c. gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Anagrafe delle aziende agricole (se ricorrono i presupposti di legge);

d. i quantitativi dei prodotti ammessi ad impiego agevolato.

8.2 ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLE E AZIENDE AGRICOLE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Limitatamente ai soggetti esercenti le attività agricole e le aziende agricole delle istituzioni pubbliche, essi sono tenuti a dichiarare anche l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonchè la ripartizione delle colture in essa praticate.

8.3 IMPRESE AGROMECCANICHE

Limitatamente alle imprese agromeccaniche, sono indicati gli estremi identificativi delle macchine adibite a lavori agricoli e le relative attrezzature che intendono uti-

[10] Il libretto di controllo può essere sostituito dalla Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui al D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, a condizione che in essa siano contenuti tutti gli elementi richiesti dal D.M. 454/01 e che consenta l'effettuazione delle registrazioni previste.

lizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse.

Nelle ipotesi in cui il libretto di controllo risulti insufficiente rispetto al numero di annotazioni da effettuare, l'Ufficio regionale o provinciale ne potrà rilasciare uno supplementare, che costituisce parte integrante di quello ordinario, da impiegare al solo fine delle registrazioni predette.

8.4 GASOLIO DESTINATO ALLE COLTIVAZIONI SOTTO SERRA

La previsione di un differente trattamento fiscale per il gasolio destinato alle coltivazioni sotto serra (con particolare riferimento al riscaldamento delle serre) rende necessario che nel libretto di controllo, rilasciato dall'Ufficio regionale o provinciale all'atto della determinazione dei prodotti spettanti, risultino separatamente indicati i quantitativi di gasolio da destinare ad usi esenti e che venga evidenziata, sia all'atto delle forniture sul libretto di controllo, sia al momento della presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego, la particolare destinazione dei prodotti.

8.5 DETERIORAMENTO, FURTO E SMARRIMENTO DEL LIBRETTO DI CONTROLLO

In caso di deterioramento del libretto di controllo, il titolare ne potrà ottenere il duplicato a seguito della presentazione del documento deteriorato, il quale verrà annullato al momento della sua esibizione.

In caso di furto del libretto di controllo, il titolare ne potrà ottenere il duplicato, esibendo la denuncia di furto effettuata presso l'Autorità competente, nonché la copia delle fatture di acquisto del carburante agricolo in agevolazione di imposta già prelevato. Nel caso in cui non sia stato prelevato alcun quantitativo dell'assegnazione, tale circostanza deve essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In caso di smarrimento del libretto di controllo, il titolare ne potrà ottenere il duplicato esibendo la denuncia di smarrimento effettuata presso l'Autorità competente e mediante la presentazione della stessa documentazione di cui al precedente capoverso.

8.6 RICHIESTE SUPPLEMENTARI

Le assegnazioni supplementari di carburanti agevolati, derivanti da avversità atmosferiche e/o da particolari condizioni climatiche, devono essere autorizzate dalla Regione, previa segnalazione degli uffici competenti. La determinazione regionale di approvazione individua le zone e le colture per le quali gli uffici competenti saranno autorizzati a rilasciare i relativi supplementi di assegnazioni.

I supplementi richiesti a seguito di avversità atmosferiche, vengono concessi tenendo conto dei dati aziendali dichiarati al momento della prima assegnazione.

Per eventuali variazioni dei parametri che determinano i quantitativi di assegnazione (aumento di superficie, aumento delle colturali intercalari, aumento del bestiame, effettuazione di lavorazioni precedentemente non effettuate, rese possibili, ad esempio, con l'acquisto di una nuova macchina agricola, ecc.), si possono fare assegnazioni supplementari, tenendo conto del periodo di riferimento, ovvero, delle lavorazioni che possono essere realizzate.

8.7 FURTO DI CARBURANTE AGEVOLATO

L'utente deve denunciare il furto all'Autorità competente. Copia della denuncia deve essere allegata alla "Dichiarazione annuale di avvenuto impiego". L'Ufficio competente non è tenuto a reintegrare il carburante rubato. Si rende noto, peraltro, che nel caso in cui il carburante non fosse ben custodito in azienda, l'utente potrebbe essere soggetto a sanzione.

9. TENUTA DEL LIBRETTO DI CONTROLLO E DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO NEGLI USI AGEVOLATI

9.1 TENUTA DEL LIBRETTO DI CONTROLLO

I titolari del libretto di controllo si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l'agricoltura presso i depositi fiscali[11] e presso i depositi commerciali, nei limiti delle assegnazioni determinate dall'Ufficio regionale o provinciale, annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto medesimo. Tali annotazioni sono convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il deposito o da un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso.

L'adempimento sopra richiesto può essere considerato correttamente eseguito anche quando le annotazioni siano effettuate a cura dell'esercente il deposito o suo delegato e controfirmate per conferma dal titolare del libretto di controllo il quale rimane comunque responsabile per la corretta tenuta dello stesso, nonché per il rispetto dei limiti dell'assegnazione dei quantitativi complessivi di prodotto da ammettere all'im-

[11] Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono oli minerali ed altri prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 21, commi 1, 2, 5 e 6 del Testo Unico. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto.

piego agevolato stabilita dall'Ufficio regionale o provinciale territorialmente competente rispetto all'ubicazione dei terreni.

9.1.1 Esercenti attività agricola, cooperative, aziende agricole delle istituzioni pubbliche

Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, gli esercenti attività agricola, le cooperative, le aziende agricole delle istituzioni pubbliche annotano sul libretto di controllo i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta.

9.1.2 Consorzi di bonifica

I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui sopra, specificando l'area di intervento.

9.1.3 Imprese agromeccaniche

Le imprese agromeccaniche indicano, entro cinque giorni dal termine dei lavori, nel libretto di controllo in loro possesso oppure in schede distinte per cliente e per provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese, nonchè l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende.

La scheda cliente avrà un numero di pagine correlate alla situazione aziendale e colturale interessata alle lavorazioni conto terzi. Le aziende agromeccaniche sono tenute, pertanto, alla compilazione della scheda cliente per ciascuna azienda presso la quale effettuano le lavorazioni. Se un cliente ha terreni che ricadono in più province occorre compilare una scheda per ogni provincia.

Per quanto concerne l'annotazione delle lavorazioni, il termine di cinque giorni decorre dalla conclusione delle lavorazioni eseguite per ciascuna coltura; tuttavia, nel caso in cui l'affidamento delle lavorazioni all'impresa agromeccanica sia documentato in modo dettagliato (con indicazione dei dati relativi all'azienda a favore della quale l'impresa ha operato, dei lavori effettuati, dei quantitativi di prodotto impiegati e del corrispettivo delle prestazioni effettuate in base al contratto d'appalto stipulato con il titolare dell'azienda agricola), il termine di cui sopra può decorrere anche dalla conclusione dell'ultima fase del ciclo di lavorazioni commissionate. Per quanto concerne i dati richiesti alle imprese agromeccaniche, il riferimento relativo all'estensione delle aziende che hanno beneficiato delle loro prestazioni, va limitato all'indicazione dell'estensione dei terreni che hanno costituito oggetto di intervento da parte delle imprese agromeccaniche.

9.1.4 Criteri di tenuta del libretto di controllo

Per quanto attiene alle annotazioni dei consumi complessivi che i soggetti titolari dell'agevolazione sono chiamati ad effettuare semestralmente sui libretti di controllo,

qualora la conclusione dell'anno solare di riferimento intervenga prima del decorso del semestre, le predette annotazioni dovranno essere anticipate e dovranno aver luogo comunque prima del 31 dicembre di ciascun anno.

Il libretto di controllo è tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del Codice civile[12] e custodito presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.

9.2 LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO

Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'Ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle Organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti. In essa sono indicati, complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati al 31 dicembre dell'anno precedente (rimanenze) e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, nonchè le lavorazioni eventualmente eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.

La dichiarazione di avvenuto impiego può essere presentata prima della richiesta di assegnazione per l'anno successivo ovvero anche contestualmente alla stessa. Essendo tale adempimento necessario, in quanto ricompreso tra le modalità stabilite per fruire dell'agevolazione, la mancata presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego, nei prescritti termini rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 50 del Testo Unico delle accise.

La predetta dichiarazione deve contenere anche l'indicazione di eventuali difformità rispetto alla richiesta di assegnazione, in particolare con riferimento ai diversi prodotti petroliferi impiegati nelle attività agricole ovvero ai prodotti agevolati ottenuti ad altro titolo.

Alla dichiarazione è allegata copia del libretto di controllo con le debite annotazioni. In alternativa, ad eccezione delle imprese agromeccaniche, tale adempimento può essere sostituito dalla esibizione dell'originale del libretto al funzionario responsabile, il quale provvede ai riscontri necessari alla definizione del procedimento.

Nell'ipotesi in cui residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione vengono indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l'utilizzo dei prodotti stessi, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione, ai quali si intendono cedere tali prodotti.

La dichiarazione di avvenuto impiego è presentata inoltre:

- in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, entro trenta giorni dalla data di cessazione;

[12] L'art. 2219 del Codice civile (Tenuta della contabilità) specifica che tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

- in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.

9.2.1 Cooperative

Le cooperative allegano alla dichiarazione di avvenuto impiego un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonchè gli elementi identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni.

9.2.2 Imprese agromeccaniche

Le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore dei quali sono state eseguite le lavorazioni, indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, nonchè copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.

Le imprese agromeccaniche, in considerazione del fatto che ad inizio anno richiedono la nuova assegnazione sulla base dei quantitativi di prodotto assegnati nell'anno precedente, esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione corredata della copia del libretto di controllo ovvero della copia delle schede relative ai singoli clienti nei confronti dei quali sono state effettuate lavorazioni.

Per quanto concerne la presentazione della copia delle fatture relative ai lavori eseguiti, le imprese agromeccaniche possono anche presentare, in luogo delle copie predette, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa nelle forme e nei modi di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) nella quale indicano le fatture già emesse, si impegnano a comunicare le fatture che saranno emesse successivamente ed indicano il luogo in cui sono conservati gli originali delle stesse. Gli Uffici regionali o provinciali provvedono, ai sensi del richiamato art. 48 del D.P.R. n. 445 del 2000, alla predisposizione della modulistica necessaria al rilascio delle dichiarazioni in argomento.

La predetta dichiarazione deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché l'informativa di cui all'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

9.3 LE DEROGHE ALLA TENUTA DEL LIBRETTO DI CONTROLLO IN AZIENDA

La presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego, come peraltro la richiesta di assegnazione, può essere assolta anche per il tramite delle Organizzazioni di categoria.

Conseguentemente, in deroga all'obbligo di custodire il libretto di controllo presso la sede dell'impresa, può essere ammessa anche la custodia del medesimo presso

l'Organizzazione di categoria che provvede a tali adempimenti, allorché il libretto non sia più utilizzabile per i rifornimenti dei prodotti e, quindi, in data successiva al 31 dicembre di ciascun anno, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli adempimenti in questione; in tale evenienza, la consegna del libretto dal titolare alla Organizzazione deve risultare da apposita attestazione avente data certa rilasciata dall'Organizzazione e custodita dal titolare del libretto che potrà esibirla a richiesta degli organi di controllo.

10. VERIFICHE, CONTROLLI E SANZIONI

10.1 ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO REGIONALE O PROVINCIALE

Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre solare, l'Ufficio regionale o provinciale compila un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo, con l'indicazione della qualità e della quantità di oli minerali petroliferi agevolati spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all'Ufficio Tecnico di finanza (UTF) ed al Comando della Guardia di finanza, competenti per territorio; entro lo stesso termine dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di variazioni dei dati.

L'Ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni di avvenuto impiego, unitamente alla documentazione allegata al libretto di controllo, verifica che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati, verifica le rimanenze di prodotti dichiarate ed effettua eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento è altresì finalizzato a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.

Oltre ai suddetti controlli, l'Ufficio regionale o provinciale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, verifica la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate e nelle dichiarazioni di avvenuto impiego, e quanto effettivamente realizzato e vigila sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del Codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, l'Ufficio regionale o provinciale ne dà immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.

I fatti costituenti reato, constatati nell'assolvimento dei compiti prescritti, quale ad esempio la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta (uso per riscaldamento, autotrazione, macchine operatrici industriali non adibite permanentemente ai lavori agricoli, ecc.) dei prodotti acquistati ad accisa ridotta, ovvero la falsità di attestazioni rese nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini dell'attribuzione del beneficio, devono essere oggetto di denuncia ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale.

10.2 VERIFICHE E CONTROLLI

I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni sull'assegnazione degli oli minerali agevolati, eseguono controlli nei confronti dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione e verifiche ai depositi fiscali, avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del Testo Unico.

Per l'esecuzione delle indagini, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della collaborazione dei funzionari dell'Ufficio regionale o provinciale.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento (di cui all'art. 31 della L. 7 gennaio 1929, n. 4) e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verifiche, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.

Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto sopra, procedono, di iniziativa o su richiesta degli Uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale, di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal Testo Unico.

Il personale dell'Amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del Regolamento di esecuzio-

ne e di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 495/92)[13], e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.

10.3 SANZIONI

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.747 euro, chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente oli minerali;

b) sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad un'accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene oli minerali denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

Se la quantità di oli minerali è superiore a 2.000 chilogrammi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Per le violazioni di cui alla lettera *c*), se la quantità degli oli minerali è inferiore a 100 chilogrammi, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Per quanto riguarda gli oli minerali agevolati utilizzati in agricoltura, la violazione più frequente è sicuramente quella prevista dalla suddetta lett. c) e cioè destinare ad

[13] Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;

b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero;

c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;

d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.

usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate. Per questa fattispecie si riassumono le sanzioni previste:

• fino a 100 kg: sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa;

• fino a 2000 kg reclusione da 6 mesi a 3 anni e pena pecuniaria da 2 a 10 volte la tassa evasa, comunque non inferiore a € 7.747;

• oltre 2000 kg reclusione da 1 a 5 anni e pena pecuniaria da 2 a 10 volte la tassa evasa, comunque non inferiore a € 7.747.

11. MODALITA' DI STOCCAGGIO DEI PRODOTTI PETROLIFERI DESTINATI AD USI AGRICOLI

11.1 PREVENZIONE INCENDI

Per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti petroliferi nel settore agricolo, si riscontrano prevalentemente due tipi di impianti: "i depositi" ed "i distributori" che sono soggetti ad una diversa disciplina per quanto riguarda gli adempimenti legati alla prevenzione incendi.

I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso agricolo sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16.2.82 e successive modifiche, se hanno una capacità superiore a 25 mc. Per essi è quindi necessario ottenere il certificato di prevenzione incendi (CPI) che ha una validità di tre anni.

Ai fini della prevenzione incendi, la presenza di un sistema di erogazione del carburante, qualsiasi esso sia, individua a tutti gli effetti la tipologia di un impianto fisso di distribuzione. Tali impianti, così come definiti dall'attività n. 18 del D.M. 16 febbraio 1982 (impianti fissi di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso pubblico o privato con o senza stazione di servizio), sono soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi per qualsiasi capacità geometrica.

Pertanto, tutti gli impianti provvisti di un sistema di erogazione per il rifornimento dei veicoli, devono essere realizzati con serbatoio interrato collegato a distributore di tipo omologato, osservando le norme costruttive e di posizionamento previste dall'art. 82 del D.M. 31 luglio 1934.

In relazione a quanto detto, si sottolinea che in alcuni casi, gli Organi di controllo hanno contestato agli operatori del settore agricolo la possibilità di effettuare, da un deposito di gasolio per uso agricolo ubicato fuori terra, rifornimento diretto di macchine agricole tramite i vari sistemi di erogazione compreso quello per caduta libera.

Gli unici impianti di rifornimento, provvisti di serbatoi fuori terra, consentiti dalla legislazione vigente sono i cosiddetti contenitori-distributori mobili (D.M. 19 marzo 1990). Difatti, per il rifornimento degli automezzi e dei mezzi d'opera nell'ambito delle aziende agricole, cave per l'estrazione e la lavorazione del materiale inerte, nei cantieri stradali, ferroviari ed edili in genere, in alternativa agli impianti fissi di distri-

buzione di gasolio, si possono utilizzare i contenitori-distributori mobili, di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, con capacità minore di 9000 litri che non sono soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

I contenitori distributori mobili devono avere i seguenti requisiti e nel loro uso vanno rispettate le seguenti precauzioni:

- capacità minore di 9000 litri;
- siano utilizzati solo combustibili di classe C (gasolio, ecc.);
- il serbatoio sia di tipo approvato dal Ministero dell'Interno;
- sia previsto un bacino di contenimento, a terra, di capacità uguale almeno alla metà di quello del serbatoio;
- sia presente una tettoia, costruita di materiale incombustibile, per proteggere dagli agenti atmosferici;
- sia presente la messa a terra;
- esista una distanza dagli edifici maggiore di 3 m;
- che l'area intorno sia, per almeno 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione;
- che nelle vicinanze ci siano 3 estintori portatili (da 6 kg a polvere).

Caratteristica precipua di tali depositi, come già specificato, è che non sono soggetti al certificato di prevenzione incendi nel rispetto delle indicazioni riportate nel decreto in quanto "mobili". Pertanto, si sottolinea che l'eventuale ancoraggio degli stessi al suolo deve, comunque, far presupporre il mantenimento della caratteristica di mobilità (ad esempio il contenitore può essere fissato al suolo con dei bulloni).

11.2 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Se l'impresa è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 (presenza di lavoratori subordinati o ad essi equiparati) occorre valutare i rischi (artt. 4, 12 e 13 del D.Lgs. 626/94 e D.M. 10 settembre 1998), nominare gli addetti all'antincendio, apporre la specifica segnaletica di sicurezza, ecc.

11.3 ASPETTI FISCALI

L'art. 25 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) stabilisce che anche i seguenti soggetti devono denunciare l'esercizio del deposito all'Ufficio Tecnico di finanza competente per territorio:

- gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi;
- gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.

Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia devono essere muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico.

Per quanto riguarda lo stoccaggio va tenuto presente che ogni tipologia di carburante e/o combustibile a diversa accisa/destinazione (ad esempio, gasolio per usi agricoli con il 22% di imposta, gasolio per la coltivazione delle serre in esenzione di imposta, gasolio da riscaldamento, gasolio da autotrazione, gasolio per l'autoproduzione di energia, ecc.), deve essere conservato in depositi distinti.

11.4 ASPETTI AMMINISTRATIVI

1. L'art. 14 del D.Lgs. 99/04 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che:

"I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.

Pertanto, per le aziende agricole ed agromeccaniche non ricorre l'obbligo di richiedere l'autorizzazione del Comune per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti.

12. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI DESTINATI AD USI AGRICOLI

12.1 CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI DENATURATI

Il prodotto agevolato perviene agli utilizzatori scortato dal DAS, nei casi previsti. Tale documento deve essere custodito dagli stessi utilizzatori per un periodo di cinque anni.

Sempre agli effetti del trasporto del carburante, occorre prendere in considerazione anche le disposizioni relative al trasporto dei prodotti pericolosi (ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada).

L'accordo ADR riguarda anche la disciplina dei trasporti di piccole quantità di carburanti destinati al rifornimento di macchine agricole ed operatrici. Secondo quanto stabilito al punto 1.1.3.6 di tale Accordo, il trasporto di prodotti petroliferi è soggetto a tre diversi regimi:

a) fino a 450 litri di gasolio e 135 di benzina: esenzione totale dalle norme ADR:

• il trasporto in esenzione non richiede particolari precauzioni, salvo l'uso di un contenitore di tipo omologato (taniche, fusti, serbatoi montati su rimorchio agricolo, ecc.) e la presenza di un documento di trasporto o di una dichiarazione di esonero dal relativo obbligo;

b) fino a 1.000 litri per il gasolio e 333 per la benzina: esenzione parziale:

• oltre alle prescrizioni di cui al punto a), si devono rispettare altri obblighi aggiuntivi quali: custodia del veicolo carico, divieto di usare torce o fiamme libere, stivaggio del carico in condizioni di sicurezza, vano di carico areato, obbligo di tenere a bordo un estintore con carica estinguente di almeno 2 kg, obbligo di formazione del personale addetto al rifornimento;

c) oltre i 1.000 litri di gasolio e i 333 litri di benzina: applicazione integrale della disciplina ADR.

INDICE LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Regio decreto legge del 28/02/1939, n. 334 - Istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita.

Legge del 02/06/1939 n. 739 - conversione in legge, con approvazione complessiva, dei regi decreti-legge, emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

Decreto legge 3 dicembre 1953, n. 878 - Modificazioni del regime fiscale degli oli minerali (convertito con modificazioni in legge dalla L. 31 gennaio 1954, n. 2).

Decreto legge del 05/05/1957 n. 271 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

Legge del 02/07/1957 n. 474 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 5 maggio 1957,n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

Legge del 31/12/1962 n. 1852 - Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

Decreto ministeriale 6 agosto 1963 - Norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli olii da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole.

Decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1978 - Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni a statuto ordinario per la distribuzione di carburanti agevolati per l'agricoltura, ai sensi del terzo comma dell'art. 76 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 27, 32 e 55 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali.

Legge 23-12-1996 n. 662, commi 126, 127 e 177 dell'art. 2 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Decreto legge 22-5-1990 n. 120, lett. a del comma 2 dell'art. 5 - Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

Decreto legge 15-9-1990 n. 261, lett. a) comma 1 dell'art. 8 - Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

Legge 12 novembre 1990, n. 331, che ha modificato il comma 1 dell'art. 8 del decreto legge 219/90, primo comma, dell'art. 1 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

Decreto Legislativo 30-4-1992 n. 285, artt. 52-54, 57-58, 104-114 - Nuovo codice della strada.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 **-** Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Decreto legge 31 dicembre 1992, n. 513, tabella A - Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcooliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

Decreto legge 30-8-1993 n. 331, tabella A - Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dal-

l'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

Legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha convertito in legge il D.L. 331/93, tabella A - Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

Legge 29-12-1993, n. 580 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Decreto legge 16-11-1994 n. 630, comma 3 dell'art. 20 - Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.

Decreto legge 30-9-1994 n. 564 (convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656), comma 3 dell'art 2 undecies – Disposizioni urgenti in materia fiscale.

Decreto legge 23-2-1995 n. 41 (convertito nella legge 22-3-1995 n. 85), comma 2 dell'art. 17 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

Decreto del Presidente della Repubblica 7-12-1995 n. 581 **-** Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 - Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 **-** Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge. 27 dicembre 1997, n. 449.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 **-** Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

Decreto legge 15 febbraio 2000, n. 21 (convertito in legge dall'art. 1, L. 14 aprile 2000, n. 92) - Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli.

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Decreto legge 30-9-2000 n. 268, comma 5 dell'art. 5 e comma 1 dell'art. 6 - Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

Legge 23-11-2000 n. 354, comma 5 dell'art. 5 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 3 dell'art. 24 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Decreto legge 30 giugno 2001, n. 246, comma 3 dell'art. 1 - Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi, di modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonché di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica e di contributo unificato sugli atti giudiziari.

Decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313 - Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura" (convertito nella legge 28 settembre 2001, n. 357).

Decreto legge 1 ottobre 2001, n. 356, comma 1 dell'art. 3 - Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

Decreto Ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 - Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

Legge 28-12-2001 n. 448, comma 3 dell'art. 13 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

Decreto Ministeriale. 26 febbraio 2002 - Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.

Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2002, n. 49/D - Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli

oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica - D.M. 14 dicembre 2001, n. 454.

Legge 27-12-2002 n. 289, comma 4 dell'art. 19 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Legge 24.12.2003, n. 350, comma 4 dell'art. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, lett. h) del comma 511 dell'art. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 - Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.

ALLEGATO 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO N. 454 DEL 14 DICEMBRE 2001

Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina dell'impiego degli oli minerali in usi agevolati;

Visto il punto 5 della tabella A allegata al predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e che stabilisce che con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali vengano fissati i criteri per la concessione dell'agevolazione;

Visti gli articoli 2, commi 126, 127 e 177, e 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto l'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 10 febbraio 1978;

Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 559;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di attuazione del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; Visto l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto l'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;

Visto il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 2001, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;

Visto il parere reso nella Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 dicembre 2001;

Considerato che, relativamente all'osservazione del Consiglio di Stato relativa alla necessità di meglio dettagliare la facoltà di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, la questione risulta già implicitamente risolta con l'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, richiamato dall'articolo 8 del provvedimento;

Considerato, inoltre, che l'identificazione delle macchine agricole, oggetto di ulteriore osservazione da parte del Consiglio di Stato, è assicurata da quanto disposto all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e) del provvedimento;

Vista la nota n. 3/15290/UCL del 6 dicembre 2001, con la quale è stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", come successivamente modificato, e quella prevista dall'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano, previa denaturazione secondo le modalità di cui all'articolo 4, alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo punto 5 della citata tabella A, con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli descritte al comma 3.

2. Ai fini del presente regolamento, si considerano macchine adibite a lavori agricoli le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali, le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del testo unico, come successivamente modificato. Non si comprendono tra le macchine agricole i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine operatrici, contemplati dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le macchine operatrici di cui sopra sono oggetto della disciplina del presente regolamento quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Art. 2.
Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione

1. L'agevolazione di cui all'articolo 1 compete ai seguenti soggetti: a) esercenti le attività richiamate all'articolo 1, comma 1, iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503; b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese; c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche; d) consorzi di bonifica e di irrigazione; e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base; per i soggetti indicati alla lettera d), spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali; per le imprese agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti indicati al comma 1, lettera a) presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato "ufficio regionale o provinciale", competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati: a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rap-

presentante legale; b) il codice fiscale e la partita I.V.A.; c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole; d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse; e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 3, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo; f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate; g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonché la ragione sociale e la relativa sede legale. Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica, nonché le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli minerali indicati all'articolo 1, comma 1, con l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero combustibili diversi, affinché se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

4. Nella richiesta di cui al comma 3, possono essere omessi i dati di cui alla lettera f) risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento; le richieste relative agli anni successivi al primo, qualora i dati dichiarati dall'azienda istante rimangano immutati rispetto alla richiesta iniziale, potranno essere sostituite da una dichiarazione attestante che i dati e le notizie già forniti sono validi anche per l'anno in cui si rinnova la richiesta di ammissione al beneficio.

5. Le cooperative indicano nella richiesta di cui al comma 3, i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.

6. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 3, lettere a), b), d), e), f) e g), una dichiarazione dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

7. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al comma 3, lettere a), b), d), e), f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera c), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

8. Le imprese agromeccaniche possono richiedere un'assegnazione entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell'anno precedente; possono, altresì, richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato.

9. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta è allegata la documentazione comprovante la conduzione, che può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione effettuata ai sensi del comma 3-bis aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre

1998, n. 448, congiuntamente alla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa non appena disponibili.

10. Per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano unica istanza all'ufficio regionale o provinciale ricadente nel territorio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso la quale risultano iscritti negli elenchi previsti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

11. Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta da presentare entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, per i conseguenti adempimenti. In caso di decesso del titolare dell'azienda, ne viene data comunicazione all'ufficio regionale o provinciale entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, per i conseguenti adempimenti.

12. I dati di cui al comma 3 possono essere omessi dal richiedente se registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in tal caso è sufficiente nella richiesta fare riferimento a detta registrazione. Le variazioni di cui al comma 11 si considerano effettuate se comunicate all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro invio all'ufficio regionale o provinciale senza oneri per il richiedente.

Art. 3.
Determinazione dei quantitativi di oli minerali da ammettere all'impiego agevolato e rilascio del libretto di controllo

1. L'ufficio regionale o provinciale, ricevute le richieste di cui all'articolo 2, ne controlla la regolarità effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

2. L'ufficio regionale o provinciale rilascia ai soggetti ammessi all'agevolazione apposito libretto di controllo previa annotazione dei dati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) ed indica su di esso i quantitativi di prodotti determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo; limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), sono indicati anche gli elementi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f); limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) sono indicate gli estremi identificativi delle macchine a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera d).

3. Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre solare, l'ufficio regionale o provinciale compila un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo, con l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all'ufficio tecnico di finanza (UTF) ed al Comando della Guardia di finanza, competenti per territorio; entro lo stesso termine dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 11.

4. Il libretto di cui al comma 2 può essere sostituito dalla Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, a condizione che in essa siano contenuti tutti gli elementi di cui al medesimo comma 2 e che consenta l'effettuazione delle registrazioni previste per tale libretto dal presente regolamento. Con provvedimento del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della qualità dei prodotti

agroalimentari in base all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono determinate le modalità di collegamento, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tra l'anagrafe delle aziende agricole e gli uffici regionali o provinciali, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6.

Art. 4.
Denaturazione dei prodotti

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono denaturati secondo le formule stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane.

2. Le operazioni di denaturazione si svolgono, anche sulle linee di trasferimento dei prodotti, ivi comprese quelle di carico, presso i depositi fiscali. Gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia all'UTF competente per territorio, che esegue, entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia, la verifica tecnica al fine di riconoscerne l'idoneità ai criteri stabiliti dall'agenzia delle dogane; in tale sede, l'UTF ha facoltà di prescrivere gli adattamenti e le integrazioni necessari alla salvaguardia degli interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la custodia dei denaturanti. Della verifica eseguita viene redatto verbale sottoscritto anche dall'operatore, che ne riceve un esemplare e si impegna a notificare preventivamente all'UTF tutte le modifiche che intendesse successivamente apportare.

3. L'inizio delle operazioni di denaturazione viene comunicato all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per la vigilanza almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato e le festività. La dichiarazione, redatta in doppio esemplare, deve contenere le seguenti indicazioni: a) per le operazioni da effettuarsi in serbatoio, la sigla del medesimo, la data di effettuazione delle operazioni, l'ora di inizio, il quantitativo di prodotto da denaturare e la presumibile durata della denaturazione; b) per le denaturazioni da effettuarsi in linea, i giorni e gli orari in cui tali operazioni avverranno. Un esemplare della dichiarazione, munito del protocollo dell'ufficio, viene restituito all'esercente che lo pone a corredo delle proprie contabilità. Qualsiasi variazione dei dati riportati nella dichiarazione deve essere oggetto di preventiva comunicazione all'ufficio di vigilanza.

4. Le operazioni di denaturazione si svolgono durante l'orario ordinario di apertura degli uffici dell'Agenzia, a cura e sotto la responsabilità dell'esercente l'impianto. L'ufficio ha facoltà di far partecipare alle operazioni di denaturazione uno o più funzionari ovvero di far intervenire gli stessi nel corso di tali operazioni o successivamente; ha altresì facoltà di prescrivere l'adozione di particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarità dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.

5. Su richiesta motivata dell'esercente, l'ufficio può consentire che le denaturazioni abbiano luogo anche al di fuori dell'orario di cui al comma 4, a condizione che siano adottati particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarità dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.

6. L'esercente, in ciascuno dei giorni indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, inizia la denaturazione all'ora stabilita e la prosegue, senza interruzione, fino al termine, tranne che per il caso di caricazione di mezzi di trasporto. In caso di particolari e riconosciute difficoltà di omogeneizzazione, l'ufficio autorizza la prosecuzione delle operazioni limitatamente al completamento dell'omogeneizzazione, anche oltre l'ordinario orario di apertura degli uffici dell'Agenzia delle dogane.

7. Al termine delle operazioni di denaturazione eseguite in ciascuna giornata, l'esercente redige verbale, in duplice esemplare, facendo riferimento alla dichiarazione preventiva di denaturazione e riportando l'orario di effettuazione delle operazioni ed i quantitativi effettivamente denaturati. Un esemplare del verbale è posto a corredo delle contabilità dell'esercente, mentre l'altro è consegnato o trasmesso a mezzo fax all'ufficio competente entro il giorno suc-

cessivo a quello in cui è stata effettuata la denaturazione. Se sono intervenuti funzionari dell'ufficio, essi redigono verbale delle operazioni eseguite. 8. I prodotti denaturati sono a disposizione dell'esercente per le successive operazioni di custodia e di movimentazione.

Art. 5.
Commercializzazione e circolazione dei prodotti denaturati

1. La commercializzazione dei prodotti denaturati per l'agricoltura è effettuata oltre che dai depositi fiscali anche dai depositi commerciali previsti dall'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico, previa denuncia all'UTF competente per territorio almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'attività. Nei depositi commerciali presso i quali sono detenuti prodotti assoggettati ad aliquote di accisa diverse da quelle per l'agricoltura, i prodotti denaturati per l'agricoltura sono contabilizzati separatamente dagli altri prodotti.

2. Il trasferimento dei prodotti denaturati dai depositi fiscali nazionali ai depositi commerciali è subordinato alla presentazione al mittente di copia della licenza fiscale di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico, vistata dall'UTF che la ha emessa; la suddetta copia è custodita dal depositario autorizzato ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e degli appartenenti alla Guardia di finanza. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività, l'esercente del deposito commerciale ne dà comunicazione, entro cinque giorni, agli impianti fornitori. La circolazione dei prodotti denaturati dai depositi fiscali ai depositi commerciali è effettuato con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni.

3. È consentito agli esercenti dei depositi commerciali prelevare i prodotti denaturati dai depositi fiscali per inviarli direttamente ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei propri impianti. In tal caso i suddetti esercenti tengono un apposito registro di carico e scarico dei prodotti trasferiti con la particolare modalità, riportando il movimento dei prodotti prelevati con gli estremi dei documenti di accompagnamento che ne giustificano il carico e lo scarico.

4. I prodotti di provenienza comunitaria possono pervenire ai predetti depositi commerciali già denaturati secondo le formule individuate con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane a norma dell'articolo 4, comma 1, con la scorta del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni; in tal caso, l'esercente del deposito commerciale deve assumere la qualità di operatore professionale di cui all'articolo 8 del testo unico.

5. Il prodotto agevolato perviene agli utilizzatori scortato, nei casi previsti dal DAS, che viene da essi custodito per un periodo di cinque anni.

Art. 6.
Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati

1. Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, titolari del libretto di controllo rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l'agricoltura presso i depositi fiscali e presso i depositi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, nei limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale, annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto medesimo. Tali annotazioni sono convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il deposito o da un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso.

2. Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) annotano sul libretto richiamato al comma 1, i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta di cui all'articolo 2, comma 3.

3. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma 2, specificando l'area di intervento.

4. Le imprese agromeccaniche indicano entro cinque giorni dal termine dei lavori, nel libretto di controllo in loro possesso oppure in schede distinte per cliente e per provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, nonché l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende.

5. Il libretto di controllo è tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile ed è custodito presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.

6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonché le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.

7. Alla dichiarazione prevista dal comma 6 è allegata copia del libretto di controllo con le debite annotazioni; le cooperative allegano, inoltre, un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, nonché copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.

8. Gli stessi adempimenti previsti dai commi 6 e 7 sono effettuati in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, entro trenta giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. Nell'ipotesi in cui residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione vengono indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l'utilizzo dei prodotti, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione ai quali si intendono cedere tali prodotti.

Art. 7.
Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale

1. L'ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, unitamente alla documentazione allegata, controlla che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 3, verifica le rimanenze di prodotti dichiarate ed effettua eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento è altresì finalizzato a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.

2. Oltre ai controlli di cui al comma 1 del presente articolo, l'ufficio regionale o provinciale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, verifica la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e 8 e nelle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 6 e quanto effettivamente realizzato e vigila sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, l'ufficio regionale o provinciale ne dà immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.

Art. 8.
Verifiche e controlli

1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, e verifiche ai depositi indicati all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico.

2. Per l'esecuzione delle indagini di cui al comma precedente, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della collaborazione dei funzionari dell'ufficio regionale o provinciale.

Art. 9.
Determinazione delle aliquote di accisa

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, le accise previste al punto 5 della tabella A si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento approvato con decreto 11 dicembre 2000, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 6 dicembre 2000.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito cedere prodotti non denaturati per usi agricoli agli utilizzatori ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA alla stessa afferente per i successivi centottanta giorni; entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la cessazione della predetta commercializzazione, gli esercenti impianti di deposito, che detengono prodotti petroliferi non denaturati e intendono iniziare a commercializzare prodotti agricoli denaturati a norma dell'articolo 4, adeguano la propria attività alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Per la commercializzazione di prodotti non denaturati di cui al comma 2, gli esercenti depositi commerciali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, osservano i seguenti adempimenti: a) prestano cauzione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, commisurata al 30 per cento dell'importo massimo del credito d'imposta maturato in un semestre solare, prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa; b) all'atto della vendita dei prodotti, annotano su libretto di controllo

esibito dai soggetti ammessi al beneficio, distintamente per prodotto le quantità di oli minerali vendute e la data in cui viene effettuata la cessione, verificando che i rifornimenti non superino l'assegnazione determinata dall'ufficio regionale o provinciale ed emettono fatture con separata indicazione dell'accisa assolta e non addebitata; c) per ciascun soggetto beneficiario riportano nel registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, distintamente dagli altri, i quantitativi consegnati ed effettuano il totale giornaliero dei prodotti forniti; d) presentano periodicamente al titolare del deposito fiscale fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante per ciascun beneficiario l'indicazione dei quantitativi di prodotti petroliferi fatturati nel periodo di riferimento e dell'importo del credito d'imposta maturato, determinato tenuto conto dell'aliquota di accisa stabilita in via generale e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di prodotto; tale credito viene trasferito, a conguaglio dei corrispettivi dei prodotti ritirati al titolare del deposito fiscale fornitore sopra indicato e da quest'ultimo viene esposto nelle proprie contabilità, denunciato all'atto della dichiarazione periodica delle partite immesse in consumo ed utilizzato a scomputo dei versamenti di accisa che sia tenuto ad effettuare. La dichiarazione sostitutiva è posta a corredo delle registrazioni fiscali.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che detengono alla data di entrata in vigore del presente regolamento giacenze di prodotti non denaturati, risultanti dal libretto di controllo, sui quali è stata corrisposta l'accisa nella misura ridotta prevista per l'impiego di prodotti in agricoltura, continuano ad utilizzarle fino ad esaurimento.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 dicembre 2001

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei Conti il 27 dicembre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri Economico-Finanziari, registro n. 3 Economia e Finanze, foglio n. 19.